

diritto e tutela

PERIODICO GIURIDICO DI
N.29 MARZO 2020
TRIMESTRALE



STUDIO3A
DIAMO VALORE AI DIRITTI

- **GIUSTIZIA "MALATA"**
ANCHE SULLA MALPRACTICE MEDICA
UN "SISTEMA" CHE SCONTENTA
SIA I PAZIENTI SIA GLI OPERATORI
- **DOPPIO "OCCHIO" A CHI VA A PIEDI**
LE NORME STRINGENTI CHE TUTELANO
GLI UTENTI DEBOLI DELLA STRADA

- **Preside
a tutti gli effetti
datore di lavoro**
Gli obblighi in materia
di salute e sicurezza
nelle scuole





Editore e proprietario:
Valore S.p.A.*
Via Bruno Maderna, 7
30174 Venezia
Tel: +39 041 8622601
segreteria@studio3a.net
www.studio3a.net
CF e PI 03850440276

Direttore responsabile:
Nicola De Rossi

Coordinamento editoriale:
Ernes Trovò, Marco Frigo
e Nicola De Rossi

Testi redazionali:
Nicola De Rossi

Progetto grafico:
Marco Bosa

Coordinamento esecutivo:
C Maiuscola
Via Mantovani Orsetti, 22
31100 Treviso
www.cmaiuscola.com

Stampa:
Pubbliservice Srl
Via Raffaello, 21
31021 Mogliano Veneto (TV)

Data chiusura numero:
26.02.2020

REGISTRATO AL N.5 2015
PRESSO IL TRIBUNALE
ORDINARIO DI VENEZIA
CON PROVVEDIMENTO
DEL 29.10.2015

© Tutti i diritti riservati

P1

EDITORIALE
Figli di un Dio minore



P2

**Preside a tutti gli effetti
datore di lavoro**
Gli obblighi in materia di salute
e sicurezza nelle scuole



P8

**Giustizia "malata" anche
sulla malpractice medica**
Un "sistema" che scontenta
sia i pazienti sia gli operatori



P14

**Doppio "occhio"
a chi va a piedi**
Le norme stringenti che tutelano
gli utenti deboli della strada

P20

INTERVISTA / Fernando Zappile
Le vere barriere?
L'atteggiamento dei normodotati
Lo sport aiuta a superare gli ostacoli
"fisici", ma quelli mentali...

Studio3A breaking news

P26

SOCIALE
**La magica serata di
Studio3A Millennium Basket**
Grande successo e tante emozioni
per la festa organizzata dal main sponsor
per celebrare il ventennale e i successi
della "sua" squadra di basket in carrozzina
"Partita dopo partita, una lezione di vita"
Le voci dei principali protagonisti dell'evento
**Quando lo sport unisce
e abbatte tutti i muri**
Le voci delle associazioni sportive

P29

SOCIALE
**Studio3A Millennium Basket in...
cattedra**
Lezione speciale di sport e inclusione
dei giocatori agli studenti:
un progetto di valenza sociale
sostenuto con forza da Valore S.p.A.

P30

IL CASO
**Studio3A sblocca il risarcimento
con il... freno a mano tirato**
La compagnia si era inventata
un "caso fortuito": resa giustizia
alla famiglia del passeggero

P33

CONVEGNI
**Se non ci fosse,
bisognerebbe "inventarlo":
la Regione riconosce la valenza
"pubblica" dei servizi di Studio3A**
Il Vice Governatore del Veneto
Gianluca Forcolin ha portato il suo saluto
e i suoi apprezzamenti in occasione
del report annuale sull'attività 2019

P34

MEDIA
Quando i media chiedono la verità ...
Studio 3A risponde

P36 e P37

LA STRUTTURA
L'organizzazione aziendale

**La solidità di un gruppo per dare
valore ai diritti**

LA SQUADRA
Chiamateci per nome ...

EDITORIALE

diritto e tutela

FIGLI DI UN
DIO MINORE

Il dott. Ermes Trovò
Presidente di ValoreSpA/Studio3A
Durante il Report 2019,
l'annuale focus sull'andamento
delle attività societarie
tenutosi a Venezia
lo scorso 4 dicembre

Vengono appositamente definiti "utenti deboli", perché si tratta di persone che per ragioni di età, condizioni fisiche o altre problematiche necessitano di una forma particolare di tutela e attenzione, che viene loro riconosciuta dal diritto e dalla legge, attraverso norme stringenti. Ma queste regole, anche di buon senso, vengono rispettate (e fatte rispettare) nella pratica? Troppo poco.

Utenti deboli per eccellenza sulla strada sono i pedoni. Eppure, nonostante la giurisprudenza abbia assunto una linea di ferma protezione per chi va a piedi, sgravando di responsabilità i conducenti dei veicoli investitori solo in casi "estremi", le cifre restano da bollettino di guerra. Nel 2018, dati Istat, hanno perso la vita 612 pedoni, il 2% in più del 2017 e il 7,4% in più del 2016: l'indice di mortalità di questa categoria è di 3,2, il più elevato. Purtroppo le nostre strade sono "macchino-centriche", non sono concepite per altre forme di mobilità, e manca la cultura del rispetto: adesso, poi, alla velocità si è aggiunto un altro "killer" silenzioso, lo smartphone.

Utenti deboli sono ovviamente i neonati. Una recente indagine sulla mortalità perinatale (quella compresa tra la 28. settimana di gestazione e il 28. giorno dopo la nascita), che ha elaborato dati del 2017, 2018 e 2019 e riguardato tre regioni italiane, ha rilevato come ogni mille bambini nati si registrino 4 morti in Sicilia, 3,5 in Lombardia e 2,9 in Toscana. In Italia si verificano mediamente 1800 morti perinatali l'anno, a cui vanno aggiunte le circa 40 morti materne. Il tasso di mortalità stimato anche dall'Istat, circa 4 decessi ogni mille nati, ci colloca - certo - in linea con altri Paesi europei con sistemi socio-sanitari analoghi al nostro, ma i numeri fanno comunque riflettere, anche perché

il Sud del Paese presenta parecchie criticità e molte di queste morti avvengono durante il travaglio e il parto, e sarebbero spesso evitabili con più scrupolo da parte dei sanitari. Ancora, utenti deboli sono i nostri studenti, per lo più minori e bambini, che troppo spesso si trovano a far lezione, e quindi vivere buona parte della loro giornata, in plessi del tutto inadeguati e pericolosi: nel 2018 sono stati denunciati all'Inail 77mila infortuni di alunni, 1400 in più del 2017 (e parliamo solo delle denunce presentate dalle scuole pubbliche statali, non dalle private). Abbiamo ancora sotto gli occhi la tragedia di San Giuliano, in Molise, dove il crollo di una scuola elementare, causato dal terremoto ma anche dalle carenze strutturali dell'edificio, provocò la morte di 27 bimbi. La responsabilità ricade sui dirigenti scolastici, che non infrequentemente minimizzano le situazioni di rischio, magari per non creare allarmismi, ma ma che dire degli Enti pubblici proprietari degli immobili scolastici che non intervengono e non investono in sicurezza, esattamente come accade per le strade? Utenti deboli, infine, sono coloro che devono fare i conti con una disabilità, anche se gli atleti della squadra di pallacanestro in carrozzina che sosteniamo, la Studio3A Millennium Basket, ci hanno insegnato che un disabile può fare tutto e di più di un cosiddetto "normodotato", superando ostacoli impensabili. Restano però ancora troppe le barriere che precludono a queste persone la possibilità, di cui avrebbero tutti i diritti, di vivere una vita come tutti gli altri: barriere fisiche lungo le strade, nei luoghi di lavoro, negli edifici pubblici e, peggio ancora, quelle culturali.

Dott. Ermes Trovò

PRESIDE A TUTTI GLI EFFETTI DATORE DI LAVORO

Gli obblighi in materia
di salute e sicurezza
nelle scuole

DIRIGENTE SCOLASTICO RESPONSABILE IN CASO DI INFORTUNI AGLI ALUNNI

Anche se il plesso appartiene
ad Enti terzi, deve comunque
segnalare i pericoli

STUDENTE MESSO KO DAL PROF JUDOKA, MIUR CONDANNATO A RISARCIRLO

Pericolosa l'attività promossa
dall'istituto, Ministero responsabile





DIRIGENTE SCOLASTICO RESPONSABILE IN CASO DI INFORTUNI AGLI ALUNNI ANCHE SE IL PLESSO APPARTIENE AD ENTI TERZI, DEVE COMUNQUE SEGNALARE I PERICOLI

La scuola è ambiente di vita per gli alunni, rappresenta una vera e propria seconda casa e, allo stesso tempo, è anche un ambiente di lavoro, ragion per cui la sicurezza negli istituti scolastici costituisce uno degli obiettivi principali della normativa, sia comunitaria che nazionale.

In tal proposito, il D.lgs. 81/08, che riordina la normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, all'art 3, comma 1, precisa: "il presente Decreto si applica a tutti i settori di attività, privati e pubblici, e a tutte le tipologie di rischio." Al comma 2 si stabilisce inoltre che le disposizioni del D.lgs. sono applicate, tenendo conto delle effettive particolari esigenze connesse al servizio espletato o alle peculiarità organizzative, anche agli istituti di istruzione, di educazione e formazione, di ogni ordine e grado.

Dunque, come detto, la scuola è assimilata a tutti gli effetti ad un luogo di lavoro dove gli studenti sono equiparati ai lavoratori, il personale docente, poiché costituito da soggetti deputati anche al controllo e alla sorveglianza sulle attività scolastiche, ricopre il ruolo del preposto ed il dirigente scolastico riveste quello di datore di lavoro, con tutti gli obblighi tipici connessi, fra i quali, la valutazione di tutti i rischi, l'elaborazione del DVR (Documento di Valutazione dei Rischi), la designazione del RSPP (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione), eccetera.

Se, invero, il preside della scuola, non essendo proprietario dell'immobile, non ha poteri decisionali in merito alla manutenzione dell'edificio, generalmente di proprietà del Comune o della Provincia, egli viene comunque considerato dalla legge "datore di lavoro" e, quindi, in caso di infortunio dovuto ad una carenza dell'edificio scolastico, lo stesso è penalmente responsabile. In particolare, sul dirigente scolastico grava l'obbligo di vigilare sulla messa in sicurezza della struttura ed, essendo responsabile del rispetto delle norme antinfortunistiche, su di lui grava l'obbligo di informare prontamente chi di dovere per intervenire nel più breve tempo possibile onde verificare le fonti di pericolo. Ne deriva che, nel caso di infortunio di un alunno causato da strutture scolastiche non a norma, il preside sarà penalmente responsabile per non aver prontamente segnalato le

problematiche afferenti la sicurezza scolastica agli enti che hanno il potere di intervenire, mentre il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, su cui incombe l'onere di individuare il rischio e di valutarlo, sarà corresponsabile per non avere segnalato al dirigente l'esigenza di intervenire indicando i necessari interventi preventivi e/o protettivi. Ad ogni buon conto, se chi di dovere non dovesse intervenire in tempi brevi, il preside è comunque tenuto a prendere le misure necessarie a scongiurare il rischio di infortuni e, dunque, finanche a sospendere le lezioni e tutte le altre attività scolastiche.

Questi sono i principi sanciti dalla sentenza della IV Sezione penale della Corte di Cassazione n. 37766, del 12.09.2019, che individua la responsabilità personale del dirigente scolastico e del responsabile della sicurezza e della prevenzione e protezione nei precetti contenuti nel D.lgs. 81/2008 (Testo Unico della sicurezza sul lavoro) art. 18, comma 3, e art. 33. Nello specifico, gli Ermellini, giudicando il caso di uno studente che, scivolando, aveva sfondato un cupolino cadendo al piano di sotto e riportando gravi traumi, hanno respinto il ricorso della preside e del responsabile della sicurezza dell'istituto confermando la loro condanna per il reato di lesioni colpose gravi già emessa nei precedenti gradi di giudizio: erano ben a conoscenza del pericolo rappresentato dal solaio in questione, ma non l'avevano mai segnalato alla Provincia, Ente proprietario del plesso, affinché intervenisse.

L'art 18, co. 3 statuisce che gli obblighi relativi agli interventi strutturali e di manutenzione necessari per assicurare, ai sensi del presente Decreto Legislativo, la sicurezza dei locali e degli edifici assegnati in uso a pubbliche amministrazioni o a pubblici uffici, ivi comprese le istituzioni scolastiche ed educative, restano a carico dell'amministrazione tenuta, per effetto di norme o convenzioni, alla loro fornitura e manutenzione. In tale caso, gli obblighi previsti dal presente Decreto Legislativo, relativamente ai predetti interventi, si intendono assolti, da parte dei dirigenti o funzionari preposti agli uffici interessati, con la richiesta del loro adempimento all'amministrazione competente o al soggetto che ne ha l'obbligo giuridico. Altresì, l'art. 33, afferente i compiti del servizio di prevenzione e protezione recita: 1. Il servizio di prevenzione e protezione dai rischi professionali provvede: a) all'individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all'individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione aziendale; b) ad elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive di cui all'articolo 28, comma 2, e i sistemi di controllo di tali misure; c) ad elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali; d) a proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori; e) a partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché alla riunione periodica di cui all'articolo 35; f) a fornire ai lavoratori le informazioni di cui all'articolo 36. Per inquadrare l'argomento occorre, inoltre, tenere in debito conto che i rischi

affendenti la sicurezza scolastica sono amplificati anche dalla circostanza che le scuole sono ambienti ad alta densità di affollamento, che gli alunni sono spesso minorenni, se non infanti, e che le peculiari attività che si svolgono negli istituti scolastici prevedono sovente spostamenti nei corridoi, sulle scale, attività fisica in palestra e/o all'aperto, attività ricreative, intervallo, eccetera: tutto ciò incrementa senz'altro le possibilità che si verifichino i cosiddetti infortuni scolastici. L'infortunio scolastico è una delle questioni più controverse in dottrina e giurisprudenza e sul punto occorre preliminarmente evidenziare che, in linea di massima, si suole sussumere gli infortuni in due categorie: quella degli infortuni che l'alunno provoca a se stesso, nella quale, a titolo esemplificativo, rientra anche il danno da caduta, quello riveniente da difetto di manutenzione dell'edificio scolastico eccetera, e la categoria

dell'infortunio cagionato a terzi, nella quale rientra, ad esempio, l'infortunio da spinta (ex multis Cass. S.U. 27.06.2002 n. 9346).

Secondo gli insegnamenti della Suprema Corte, nel primo caso ricorre la responsabilità contrattuale della scuola di cui all'art. 1218 c.c. In vero, l'accoglimento della domanda di iscrizione e la conseguente ammissione dell'allievo determina l'instaurazione di un vincolo negoziale in virtù del quale sorge in capo all'Istituto anche l'obbligo di vigilare sulla sicurezza e sull'incolumità dell'allievo nel tempo in cui fruisce della prestazione scolastica in tutte le sue espressioni, anche al fine di evitare che lo studente procuri danni a se stesso. Sicché, nelle controversie incardinate per conseguire il risarcimento del danno da autolesione, come detto, è applicabile il regime probatorio di cui all'art. 1218 c.c. e, quindi, l'inversione



dell'onere della prova. Ove invece ricorra l'ipotesi in cui l'alunno abbia cagionato un danno ad altri sarà di massima individuabile la responsabilità extracontrattuale da fatto illecito ex art. 2048 c.c.

La ricostruzione della Corte, che fonda la distinzione tra le due tipologie di responsabilità, viene individuata nella circostanza che nell'ipotesi di auto-danneggiamento manca il fatto illecito dell'allievo e la violazione del precetto di *neminem ledere* e, dunque, anche la possibilità di imputare all'insegnante la responsabilità per fatto altrui. Nell'ipotesi di autolesioni l'insegnante è invece responsabile per fatto proprio consistente nel non aver impedito la condotta violando l'obbligo di vigilanza.

Allorché, invece, un alunno subisca un danno ad opera di altro alunno nel mentre è affidato alle cure della struttura scolastica, la giurisprudenza ha avuto modo di precisare che il titolo sarà di tipo contrattuale se la domanda viene fondata sull'inadempimento rispetto all'obbligo assunto di vigilare o di tenere o non tenere una determinata condotta, extracontrattuale se la domanda viene fondata sulla violazione del generale dovere di non recare danno ad altri. Quindi, lo stesso comportamento potrà generare sia una responsabilità per fatto illecito sia una responsabilità per inadempimento ed il danneggiato potrà scegliere sia di far valere una sola responsabilità sia di farle valere entrambe.

Le due tipologie di responsabilità differiscono sia in termini di prescrizione, cinque anni per quella contrattuale e dieci anni per quella extracontrattuale, sia per i danni risarcibili: solo quelli prevedibili nella responsabilità contrattuale, anche quelli imprevedibili nella responsabilità extracontrattuale.

Riguardo il regime probatorio, è da evidenziare che in entrambi i casi il danneggiato dovrà provare il fatto lesivo e la circostanza che esso si sia verificato durante il periodo in cui l'alunno era affidato alla scuola, mentre il convenuto dovrà provare che l'evento è derivato da causa a lui non imputabile, nella responsabilità di tipo contrattuale, ovvero di non aver potuto impedire il fatto, in quella extracontrattuale.

Nel concreto è però da segnalare che, in entrambi i casi, la prova liberatoria del convenuto si sostanzia nella dimostrazione del caso fortuito, ossia della non prevedibilità e prevenibilità dell'evento con l'applicazione della dovuta diligenza.

E' d'uopo evidenziare che la responsabilità per l'infortunio scolastico ricorre in capo al Miur, il Ministero per l'Istruzione, l'Università e la Ricerca, e all'Istituto scolastico anche nell'ipotesi di attività aggiuntive promosse ed organizzate dalla scuola. Emblematica a tal proposito è la recente pronuncia del febbraio 2019 della Corte di Appello di Venezia che, confermando quanto statuito sul punto dal giudice di prime cure, ha condannato il Miur per l'infortunio occorso ad un alunno durante la lezione di un corso di difesa personale, riconoscendola come attività pericolosa e contestando l'omissione di controllo da parte dell'istituto.

Appare ancora opportuno evidenziare, sebbene in via tangente, che la responsabilità dell'istituto scolastico e del MIUR non si esaurisca con l'obbligo di vigilare in senso stretto

sulla sicurezza ed incolumità dello studente, ma ricorra anche nel caso in cui gli alunni vengano privati anche solo del supporto necessario a garantire la piena promozione dei bisogni di cura, di istruzione e di partecipazione a fasi di vita normale. In merito è da richiamare la recente sentenza del 2 dicembre 2019 del TAR Campania-Napoli, Sez. IV, intervenuta sull'istanza, avanzata dai genitori di un alunno disabile, di condanna del Miur al risarcimento del danno non patrimoniale, ex art. 2059 c.c., da riconoscersi sotto forma di danno esistenziale e di danno all'immagine ed alla dignità della persona sia del minore sia dei genitori.

Con tale sentenza è stato, fra l'altro, riconosciuto ad un alunno disabile il danno per essergli state assegnate un numero di ore di sostegno inferiore rispetto a quelle necessarie in ragione della disabilità ed il Miur è stato condannato al risarcimento del danno non patrimoniale meglio identificato come danno dinamico relazionale, per aver privato l'alunno della necessaria figura dell'insegnante di sostegno per un tempo tale da pregiudicare le finalità di inclusione e aiuto cui la figura dell'insegnante di sostegno deve attendere, e il danno da sofferenza per i patemi d'animo da egli sopportati per essersi trovato privo dell'insegnante di sostegno in aula.

La breve analisi condotta evidenzia che, sebbene la materia della sicurezza scolastica sia ambito piuttosto articolato e sfaccettato, sia in ragione delle situazioni di rischio connesse alle peculiari attività che si svolgono nelle scuole e all'età degli alunni che in ragione dello stato di degrado in cui si spesso si trovano gli edifici scolastici, il legislatore e la giurisprudenza hanno definito nel tempo in modo sempre più puntuale i diversi ambiti di responsabilità in materia consentendo una tutela maggiormente effettiva per i danneggiati.

Avv. Fabio Agresti

Foro di Bari

IL RIFERIMENTO GIURIDICO



Cass., IV Sez. Pen., n. 37766/19

«La posizione di garanzia in capo agli addetti al servizio scolastico nei confronti dei soggetti affidati alla scuola si configura diversamente a seconda, da un lato, dell'età e del grado di maturazione raggiunto dagli allievi oltre che delle circostanze del caso concreto, e, dall'altro, degli specifici compiti di ciascun addetto, ma si caratterizza in generale per l'esistenza di un obbligo di vigilanza nei confronti degli alunni, al fine di evitare che gli stessi possano recare danno a terzi o a sé medesimi, o che possano essere esposti a prevedibili fonti di rischio o a situazioni di pericolo».

STUDENTE MESSO KO DAL PROF JUDOKA, MIUR CONDANNATO A RISARCIRLO PERICOLOSA L'ATTIVITÀ PROMOSSA DALL'ISTITUTO, MINISTERO RESPONSABILE

Il rigido controllo richiesto al dirigente scolastico a tutela della sicurezza degli studenti non si limita all'aspetto strutturale ma comprende anche tutte le attività didattiche, comprese quelle integrative ma comunque promosse dall'Istituto. Clamorosa, al riguardo, la vicenda accaduta nel 2008 al liceo artistico statale "Marco Polo" di Venezia. Un allievo 19enne, tra le attività aggiuntive proposte dalla scuola, aveva aderito a un corso di fitness, ma il giorno dell'ultima lezione, assenti tutti gli altri compagni che avevano scelto la sua disciplina, era stato "dirottato" a una lezione di difesa personale e arti marziali, organizzata dallo stesso istituto in palestra. Ed è qui che è successo il patatrac: coinvolto in una figura dimostrativa dall'istruttore, un prof. della scuola esperto di judo, lo studente, che non aveva alcuna dimestichezza con quella pratica, è rovinato a terra rimediando la rottura del legamento crociato anteriore. Una brutta lesione, che lo ha costretto a un intervento chirurgico e a un lungo periodo d'inabilità e riabilitazione, lasciandogli postumi permanenti nell'ordine di otto punti di invalidità.

Il ragazzo e i genitori, per ottenere un giusto risarcimento, si sono affidati a una società specializzata, ma nonostante tutti i tentativi per raggiungere un accordo stragiudiziale l'Istituto e l'istruttore hanno continuato a negare ogni responsabilità e il danneggiato è stato risarcito solo della somma di 5.553 euro in relazione alla polizza infortuni stipulata dal liceo: cifra del tutto insufficiente in rapporto ai danni fisici e morali patiti.

Inevitabile la citazione in causa avanti il Tribunale di Venezia nei confronti del Miur, del maestro di arti marziali e delle compagnie di assicurazione del Ministero proposta dai legali dello studente, a cui il giudice di primo grado ha dato ragione, riconoscendo la responsabilità dell'infortunio in capo al Miur, qualificando il corso di difesa personale come "attività pericolosa" e contestando il coinvolgimento nella stessa di un soggetto "del tutto inesperto" nonché "l'omissione di controllo sul punto" da parte dell'Istituto organizzatore del corso. Il Miur e le sue compagnie sono stati condannati al pagamento di ulteriori 15.756,31 euro



oltre ai 5.553 già percepiti dall'infortunato e agli interessi di legge.

Pronunciamento confermato dalla Corte d'Appello di Venezia. "Si ritiene che da un lato, dando ingresso alla diversa attività, vi sia stato un comportamento dell'Istituto scolastico, nella persona dell'insegnante, non rispondente e debordante dalla programmazione formativa in precedenza operata e presentata agli studenti, e dall'altro che l'attività aggiuntiva abbia comportato la messa in campo di un'attività pericolosa in relazione ai comportamenti da porre in essere per la sua realizzazione e alla platea dei destinatari, sicuramente non avvezzi alla detta attività" recita la sentenza, che ha riconosciuto un ulteriore incremento del 10% a titolo di danno morale, rideterminando il credito risarcitorio in complessivi 22.756,63 euro ed aumentando il calcolo degli interessi dovuti.

GIUSTIZIA “MALATA” ANCHE SULLA MALPRACTICE MEDICA

Un “sistema” che
scontenta sia i pazienti
sia gli operatori

CRONACA DI UNA RIFORMA INCOMPIUTA

Excursus sulla responsabilità penale del sanitario, dal Decreto Balduzzi alla legge Gelli-Bianco, dal caso del parto alle nuove “sentenze di San Martino”

L'OSPEDALE RISARCISCE I GENITORI PER LA MORTE DELLA NEONATA

Provati sia in sede penale che civile i fatali errori del ginecologo e dalle ostetriche



CRONACA DI UNA RIFORMA INCOMPIUTA

EXCURSUS SULLA RESPONSABILITÀ PENALE DEL SANITARIO, DAL DECRETO BALDUZZI ALLE LEGGE GELLI-BIANCO, DAL CASO DEL PARTO ALLE NUOVE "SENTENZE DI SAN MARTINO"

La legge n. 189/2012 (Decreto Balduzzi) veniva promulgata per ridurre i costi pubblici e arginare la medicina difensiva, che determinava la prescrizione di esami inappropriati con ripercussioni sulla salute dei pazienti e un incremento di liste d'attesa e costi per le Asl. Le molte controversie per responsabilità medica inducevano strutture e sanitari a utilizzare solo i trattamenti di comprovata validità, abbandonando quelli più efficaci, ma più rischiosi, e creando una riduzione di efficienza e incertezza per i medici.

La responsabilità degli operatori si riteneva di natura extracontrattuale, salvo che il medico non fosse scelto dal paziente con specifico rapporto contrattuale. Dal 1999 si affacciò però l'idea della responsabilità contrattuale in base al "contatto sociale", che avrebbe comportato vantaggi per il paziente danneggiato sia per la prescrizione (da 5 a 10 anni) sia sull'onere della prova, arrivando all'applicabilità generalizzata di pronunce rese in casistiche di alto rischio. Per le strutture pubbliche la responsabilità veniva fondata sull'atto medico, imputabile sulla base di un'immedesimazione organica anche per problemi della struttura stessa, applicando regole uniformi per struttura (anche privata) e medico: l'unico spiraglio veniva dall'art. 2236 c.c., che riconosceva al sanitario un'esenzione di responsabilità nel caso di danno lieve da esecuzione della prestazione.

Sedimentata giurisprudenza rinveniva il limite della colpa grave nell'imperizia, mentre in caso di colpa per negligenza o imprudenza si riteneva di valutare l'attività in base a criteri di normale severità. In seguito la Cassazione sostenne che l'applicazione dell'art. 2236 c.c., anche nel penale, avrebbe comportato disparità di trattamento tra medici e altre categorie, limitando l'applicazione della

norma sulla responsabilità penale in caso di piena relazione col caso concreto.

In tali casi, quando l'errore è frutto di condotta negligente e imprudente, il sanitario risponde anche di colpa lieve in base a criteri valutativi più rigorosi. Inoltre, per la Cassazione penale, il concetto di colpa grave dell'art. 2236 va limitato al risarcimento dei danni in sede civile, non potendolo estendere all'ordinamento penale, dove un mero criterio di graduazione della pena (art. 133 c.p.) non vale a escludere la sussistenza della colpa.

Le Sezioni Unite affermarono, sulla ripartizione dell'onere probatorio fra responsabilità contrattuale della struttura e da contatto sociale del medico, che all'attore bastava "provare il contatto sociale e l'aggravamento della patologia o l'insorgenza di un'affezione e allegare l'inadempimento del debitore, astrattamente idoneo a provocare il danno lamentato", competendo a questi dimostrare che l'inadempimento non c'era stato o non era eziologicamente rilevante (Cass., 11/1/2008, n. 307).

La Suprema Corte inquadrava la responsabilità sanitaria nella responsabilità contrattuale sul rilievo che l'accettazione del paziente nella struttura comportasse la conclusione di un contratto (di ospitalità), anche in relazione all'obbligazione del medico dipendente della struttura. In questo quadro interveniente il Decreto Balduzzi, il cui art. 3 recitava: "l'esercente la professione sanitaria che (...) si attiene a linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica non risponde penalmente per colpa lieve. In tali casi resta comunque fermo l'obbligo di cui all'art. 2043 c.c. Il giudice, anche nella determinazione del risarcimento del danno, tiene debitamente conto della condotta di cui al primo periodo".

L'esclusione di responsabilità in caso di applicazione di linee guida, per il legislatore avrebbe dovuto ristabilire un equo rapporto medico-paziente, limitando il ricorso alla sanzione penale per punire condotte lesive nell'espletamento dell'attività e il fenomeno della medicina difensiva, positiva (eccessiva prescrizione di esami) e negativa (rifiuto di eseguire prestazioni rischiose).

L'art. 3, però, palesava lacune interpretative: carenza di procedura di selezione delle linee guida, nessuna definizione normativa di colpa lieve e grave, estensione della disciplina alle ipotesi di comportamento negligente/imprudente/imperito e una contraddizione palese che configurava il permanere di una responsabilità colposa - per colpa grave - in capo al medico che si fosse attenuto alle regole cautelari, queste dettate per scopi diversi da quello della tutela della vita del paziente (ad es. di natura economica).

Un secondo orientamento rilevava invece che il rispetto delle linee guida non escludeva profili di responsabilità in capo al medico. La Suprema Corte sosteneva che le raccomandazioni richiedono sempre valutazioni ulteriori (il rispetto di regole di diligenza, prudenza e perizia), sia nella scelta delle linee guida sia nell'atto diagnostico/terapeutico (Cass., 9/4/2013, n. 16237), individuando così i problemi

ermeneutici la cui risoluzione risultava prodromica alla corretta applicazione della norma: la distinzione colpa lieve-grave e la definizione di linee guida e virtuose pratiche cliniche.

La Corte con tale sentenza chiariva anche in cosa consistesse - dalla norma si stentava a capirlo - la colpa del medico che si era attenuto alle linee guida (e che pertanto non rilevava se era lieve): nel non averle violate pur dovendolo fare. La colpa grave poteva ritenersi integrata in ogni caso dove lo scostamento dalle linee guida fosse stato marcato o le circostanze concrete che avrebbero imposto la non applicazione fossero evidenti.

Ma così si rischiava di incentivare - anziché limitare - la medicina difensiva, portando il medico ad appiattirsi alle linee guida, senza curarsi delle peculiarità del caso concreto perché, per colpa non lieve o semplice scostamento dalle linee guida, sarebbe stato comunque punito.

"In tema di responsabilità medica - recitava una massima della Suprema Corte - la limitazione delle responsabilità in caso di colpa lieve prevista dall'art. 3 d.l. 158/2012 opera solo per le condotte professionali conformi alle linee guida contenenti regole di perizia, ma non si estende agli errori diagnostici connotati da negligenza o imprudenza. In tema di responsabilità professionale del medico, il novum normativo introdotto con l'art. 3 L. 189/2012 (...) non può essere invocato quando i profili contestati riguardano la prudenza e la negligenza, giacché le linee guida contengono solo regole di perizia e non afferiscono ai profili di imprudenza e negligenza" (Cass., 24/11/2013, n. 11493).

Passano meno di 5 anni e il legislatore decide di intervenire ancora con la Legge 8 marzo 2017, n. 24 "Gelli-Bianco", introducendo nuove "Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie". Una riforma ampia che incide molto sul versante civilistico della responsabilità, e delinea un nuovo statuto penale del medico fondato su tre capisaldi: abrogazione delle norme del Balduzzi; codificazione di linee guida per ogni intervento sanitario; depenalizzazione dell'imperizia nel caso di rispetto delle linee guida.

E' stato introdotto nel codice penale l'art. 590 sexies che, sancita al comma 1 la responsabilità del medico per i reati di cui agli artt. 589 e 590 c.p. nel caso di condotta colposa, dispone, al comma 2, che il sanitario non è punibile se l'evento è stato causato per imperizia, quando ha rispettato le linee guida o le buone pratiche adeguate al caso concreto. La norma, pur presentando novità, condivide i principi del precedente decreto, introducendo una disciplina più favorevole al medico, incentivando il ricorso alle linee guida per ottenere omogeneità dei trattamenti sanitari e agendo su tre fronti: applicabilità della clausola di non punibilità ai soli reati di omicidio colposo e lesioni colpose (il decreto Balduzzi si applicava sempre); eliminazione della distinzione fra colpa lieve e grave ai fini della punibilità; limitazione della causa di non punibilità

all'imperizia nel caso di rispetto delle linee guida.

Anche la nuova norma, però, pone problemi. Si diceva che la colpa del medico rispettoso delle linee guida poteva consistere proprio nel non essersene discostato ove il caso lo richiedeva; ora invece il 590 sexies pone l'adeguatezza delle linee guida al caso concreto come ulteriore condizione per l'applicazione della causa di non punibilità. Ma come può essere imperito un medico che conosca e rispetti le linee guida, le quali si rivelano adatte al caso concreto?

Le Sezioni Unite (sent. n. 8770, 21/12/2017) hanno precisato che per l'applicabilità della clausola di non punibilità è necessario che il danno sia stato cagionato dal medico per errore nell'applicazione delle raccomandazioni previste, rilevando così l'imperizia nella fase attuativa delle linee guida correttamente individuate per il caso concreto. Ma se un caso clinico rientra in un ambito che non vede istituite linee guida? Se vi sono buone pratiche adeguate al caso concreto, l'art. 590 sexies c.p. pare applicabile; se non vi sono linee guida né pratiche riconosciute, la causa di non punibilità non parrebbe invocabile.

In sintesi, sin dal decreto Balduzzi la creazione di uno specifico statuto penale per il medico desta perplessità. Il nuovo articolo introdotto nel codice, inoltre, risulta applicabile residualmente rispetto alla casistica degli errori medici, e preoccupa l'eccessiva perseguita "burocratizzazione" dell'arte medica con la codificazione dei trattamenti.

Caso particolare, poi, è il parto, uno dei momenti più belli e, in certi casi, brutti per una donna che, a fine preventivo, è affiancata dall'ostetrica. Questa figura professionale prevede un rigido protocollo che, con il ginecologo, deve garantire la miglior prestazione. Recente è il risarcimento di quasi 5 milioni riconosciuto a una bimba nata tetraplegico-spastica per "l'imperizia e negligenza delle due ostetriche dell'ospedale di Rovigo".

Durante il parto le ostetriche svolgono un ruolo di primo piano, tale da far sorgere loro potenziali responsabilità, gravi, comparabili a quelle del ginecologo. La Suprema Corte ha chiarito spesso la posizione delle due figure e, in ultima, nel 2018, ha ribadito come si delinea la corresponsabilità di ginecologo e ostetrica, trattandosi di attività rientranti nelle competenze di ambedue i profili. Nella sentenza (Cass. 19/10/2018, n. 47801), ci si sofferma sulla qualificabilità della gravidanza, ricordando come la sua definizione di "protratta" anziché "fuori termine" risulta eccentrica rispetto alla valutazione del rischio. Il fatto che fosse a rischio, e meritevole di monitoraggio qualificato, non derivava dal fatto che il travaglio intervenisse in una gravidanza oltre la 42. settimana, bensì in una condizione di rischio complessiva, risultante da una valutazione di sintesi e al manifestarsi di segni di sofferenza fetale già presenti quando il ginecologo di turno assumeva servizio. Compito di quest'ultimo era quindi di sincerarsi della situazione sottostante, adeguando il monitoraggio a quella pregressa.

La Suprema Corte rammenta gli indirizzi giurisprudenziali consolidati che hanno affermato la responsabilità congiunta e concorrente del ginecologo (nel trascurare i segnali di sofferenza fetale) e delle ostetriche (nel venir meno al dovere di segnalare il peggioramento del tracciato cardiocografico), trattandosi di attività rientranti nelle competenze di entrambe le figure operanti in equipe. L'obbligo di diligenza grava su ogni componente l'equipe medica, per le specifiche mansioni affidategli e per il controllo sull'operato e gli errori altrui evidenti e non settoriali, e come tali rilevabili con le comuni conoscenze del professionista medio. Se infatti, come da prassi, l'ostetrica gestisce il parto in solitaria, non rileva l'obiezione del medico secondo cui il monitoraggio doveva essere gestito in via esclusiva dall'ostetrica ma, di contro, egli non doveva limitarsi ad assicurare la sua reperibilità, bensì vigilare sull'evolversi della situazione, avendo così modo di comprendere il rischio connesso alla gravidanza. La Cassazione rammenta inoltre che, sulla base della riforma in essere, la distinzione tra colpa lieve e grave, agli effetti penali, non assume rilievo, poiché la responsabilità penale resta "ferma" dove non vi sia stata osservanza delle linee guida e delle buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica, come accaduto nel caso in esame. La Suprema Corte, inoltre, ribadisce i criteri per distinguere la colpa grave dalla colpa lieve in tema di responsabilità per attività medico chirurgica: "la misura della divergenza tra la condotta effettivamente tenuta e quella che era da attendersi; la misura del rimprovero personale sulla base delle specifiche condizioni dell'agente; la motivazione della condotta; la consapevolezza di tenere una condotta pericolosa". Solo allora "è consentito al giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, incrementare le somme dovute a titolo risarcitorio in sede di personalizzazione della liquidazione (Cass. 7/11/2014 n. 23778, etc)". Va infine ricordato il plurimo intervento giurisprudenziale della III sezione della Cassazione, già rinominato "sentenze di San Martino 2019", a richiamo del precedente multiplo arresto a S.U. del 2008. Con la sentenza n. 28988 la Corte si è espressa proprio sulla personalizzazione del danno, nel caso di specie derivante da lesioni a seguito di un parto ove il minore era rimasto danneggiato. E ha espresso questo principio di diritto: "In presenza di un danno permanente alla salute, la misura standard del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato dagli organi giudiziari di merito (oggi secondo il sistema del punto variabile) può essere aumentata solo in presenza di conseguenze dannose del tutto anomale ed affatto peculiari". Le conseguenze dannose che, al contrario, "sono da ritenersi normali ed indefectibili secondo l'id quod plerumque accidit (quelle che qualunque persona con la medesima invalidità non potrebbe non subire) non giustificano alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento". Per la personalizzazione rileva "che quella conseguenza sia straordinaria e non ordinaria, perché solo in tal caso essa

non sarà ricompresa nel pregiudizio espresso dal grado percentuale d'invalidità permanente, consentendo al giudice di procedere alla relativa personalizzazione in sede di liquidazione" (così già Cass., 21/11/2017 n. 21939). Le circostanze "specifiche ed eccezionali" vanno "tempestivamente allegare" integrando un "fatto costitutivo" della pretesa, e "provate" (seppur "con ogni mezzo di prova") dai danneggiati. Gli Ermellini precisano anche sul danno patrimoniale, evidenziando quando si deve dar luogo a un risarcimento per lucro cessante (la perdita di reddito lavorativo derivante dal fatto illecito) e le modalità di liquidazione, censurando il metodo del "triplo della pensione sociale", applicabile solo in sporadici casi confinati ai sinistri stradali. Tale pronuncia ribadisce la necessità che la personalizzazione sia frutto non di mero calcolo matematico, ma di idonea e adeguata prova, anche presuntiva, che il danneggiato deve fornire e che riguardi aspetti peculiari della sfera personale del lesso; viceversa, si rischierebbe l'automatismo risarcitorio e la duplicazione, che da tempo la Cassazione nega. In ambito di responsabilità medica si parla di errore, che determina un danno da quantificare e legittima il paziente a richiedere il risarcimento, previo accertamento della responsabilità dei sanitari, sia in ambito civilistico che penale. Per recente giurisprudenza si estendono gli effetti dei danni subiti dal nascituro o dalla gestante anche al padre, quale soggetto danneggiato e risarcibile. Il risarcimento del danno, però, non va indirizzato solo al sanitario, ma anche alla struttura in cui esso opera, nonché all'Asl competente.

Avv. Andrea Piccoli
Foro di Treviso

IL RIFERIMENTO GIURIDICO



CODICE PENALE, ART. 590 SEXIES

Responsabilità colposa

per morte o lesioni personali in ambito sanitario

"Se i fatti di cui agli articoli 589 e 590 sono commessi nell'esercizio della professione sanitaria, si applicano le pene ivi previste salvo quanto disposto dal secondo comma. Qualora l'evento si sia verificato a causa di imperizia, la punibilità è esclusa quando sono rispettate le raccomandazioni previste dalle linee guida come definite e pubblicate ai sensi di legge ovvero, in mancanza di queste, le buone pratiche clinico-assistenziali, sempre che le raccomandazioni previste dalle predette linee guida risultino adeguate alle specificità del caso concreto".

L'OSPEDALE RISARCISCE I GENITORI PER LA MORTE DELLA NEONATA

PROVATI SIA IN SEDE PENALE CHE CIVILE I FATALI ERRORI DEL GINECOLOGO E DELLE OSTETRICHE, L'ASL FINALMENTE DA UNA RISPOSTA ALLA FAMIGLIA DELLA PICCOLA



Ci sono voluti quasi sei anni di battaglie ma oggi i genitori della piccola Tasnim Mim, grazie alla determinazione dei loro patrocinatori, hanno ottenuto giustizia almeno sul fronte civile. La vicenda della neonata, figlia di una coppia bengalese residente a Mestre, rappresenta un caso lampante di responsabilità medica durante il parto: una tragedia che ebbe vasta eco, essendo avvenuta nel nuovo ospedale dell'Angelo, fiore all'occhiello della sanità veneta, tanto che promise chiarezza anche il Governatore, Luca Zaia.

Il 7 maggio 2014 la mamma, alla 39. settimana, viene ricoverata per partorire il primo figlio: la gravidanza è stata regolare, le ecografie non evidenziavano problemi. La signora però viene costantemente monitorata per la sua condizione di diabetica e ipertesa, che non sarà ben valutata durante il parto. Alle 22.54 viene sottoposta ad episiotomia medio laterale destra per facilitare l'uscita del feto: 13 minuti dopo viene espulsa la testa, ma non le spalle. L'ostetrica, che aveva già chiamato da un po' il medico di guardia, annota allarmata la mancata uscita delle spalle nonostante due successive contrazioni, convoca anche anestesista e pediatra e inizia, su indicazione del ginecologo, alcune manovre comuni in questi casi. Solo dopo svariate prove a vuoto il medico riesce a estrarre dal corpo materno la piccola, che però è gravissima: inizia a respirare solo al terzo tentativo di rianimazione. Mancando una struttura per la terapia ipotermica, la neonata viene trasferita al Ca' Foncello di Treviso con diagnosi di

asfissia grave dalla nascita e frattura dell'omero, ma il 28 maggio spira.

I due coniugi, straziati e increduli, chiedono aiuto a degli esperti e denunciano i fatti in Procura, che apre un fascicolo per omicidio colposo, contro ignoti, e dispone l'autopsia. La consulenza tecnica, affidata dal Pm veneziano a un "pool" (medico legale, neonatologo e una ginecologa), evidenzia in pieno la malpractice: "Operato non corretto", "diagnosi tardiva della distocia delle spalle", "non adeguata effettuazione delle manovre di disimpegno", per citare alcune lacune.

I patrocinatori dei familiari, parallelamente all'azione penale a carico dei sanitari, ancora pendente, chiedono i danni all'Azienda Sanitaria cercando di arrivare a una definizione bonaria, ma l'Asl non aderisce alla mediazione e disconosce ogni addebito, costringendo i genitori alla causa civile. Ma la Ctu disposta dal giudice civile veneziano, affidata ad altri due medici legali e depositata di recente, ha prodotto le stesse risultanze, confermando come la morte sia stata dovuta a encefalopatia ipossico-ischemica in travaglio di parto, che l'eccessivo dispendio di tempo per la diagnosi e trattamento della distocia di spalla aveva causato il prolungamento della condizione di sofferenza del feto e che, in caso di diagnosi e cure adeguate le chance di sopravvivenza sarebbero state oltre il 90%. L'Asl ha finalmente cambiato linea liquidando una cifra importante a titolo di risarcimento ai genitori, che rende loro un po' di giustizia.

DOPPIO "OCCHIO" A CHI VA A PIEDI

Le norme stringenti
che tutelano gli utenti
deboli della strada

NON BASTA LA COLPA DEL PEDONE PER ASSolverE L'INVESTITORE

Anche chi cammina o attraversa però,
oltre ai diritti, ha i suoi doveri

IL "PIRATA" PATTEGGIA DUE ANNI

Le violazioni della vittima non fanno
venir meno le pesanti responsabilità
dell'automobilista





NON BASTA LA COLPA DEL PEDONE PER ASSOLVERE L'INVESTITOREA ANCHE CHI CAMMINA O ATTRAVERSA PERÒ, OLTRE AI DIRITTI, HA I SUOI DOVERI

Il "pedone" rappresenta la parte più debole di tutti i "protagonisti" della circolazione stradale e, non a caso, gode di particolare attenzione sotto il profilo normativo e giurisprudenziale. Infatti, il Codice della Strada detta alcune specifiche norme di comportamento che i conducenti dei veicoli devono assumere in presenza dei pedoni, soprattutto se essi sono intenti ad effettuare l'attraversamento della strada. In particolare, a norma dell'art 191 del Codice della Strada, quando il traffico non è regolato da agenti o semafori, i conducenti hanno l'obbligo di fermarsi se vi sono pedoni che transitano sugli attraversamenti pedonali e devono, comunque, dare la precedenza ai pedoni che si accingono ad attraversare sulle apposite strisce pedonali, rallentando la marcia e, all'occorrenza, arrestando il veicolo.

Inoltre, sulle strade sprovviste di attraversamenti pedonali, i conducenti devono consentire al pedone che abbia già iniziato l'attraversamento della strada di raggiungere, in condizioni di sicurezza, il lato opposto della carreggiata. Infine, una particolare disposizione è prevista dal comma 3 dello stesso articolo in riferimento alle cosiddette "categorie deboli", secondo cui "I conducenti devono fermarsi quando una persona invalida con ridotte capacità motorie o su carrozzella, o munita di bastone bianco, o accompagnata da cane guida, o munita di bastone bianco-rosso in caso di persona sordo-cieca, o comunque altrimenti riconoscibile, attraversa la carreggiata o si accinge ad attraversarla e devono comunque prevenire situazioni di pericolo che possano derivare da comportamenti scorretti o maldestri di bambini o di anziani, quando sia ragionevole prevederli in relazione alla situazione di fatto".

Si tratta, a ben vedere, di una disciplina che tende a rafforzare la posizione del pedone e che trova riscontro in molte altre norme del Codice della Strada: basti pensare al principio informatore della circolazione stradale (art 140 CdS), che impone a tutti gli utenti della strada di evitare comportamenti pericolosi e, al contempo, di adoperarsi per garantire la sicurezza stradale: oppure alla regolamentazione dei limiti di



velocità (art 141 CdS), in cui si richiamano gli utenti della strada ad avere una velocità adeguata "alle caratteristiche, allo stato ed al carico del veicolo stesso, alle caratteristiche e alle condizioni della strada e del traffico e ad ogni altra circostanza di qualsiasi natura" in modo tale da evitare ogni pericolo per la sicurezza delle persone: obbligo, quest'ultimo, rafforzato in presenza di scuole o di altri luoghi frequentati da fanciulli, oltre che "in prossimità degli attraversamenti pedonali e, in ogni caso, quando i pedoni che si trovino sul percorso tardino a scansarsi o diano segni di incertezza" (art 141 CdS). È del tutto evidente, dunque, la particolare attenzione posta dal legislatore nei confronti del pedone, tanto da prevedere - in più occasioni - specifici comportamenti a cui tutti gli utenti della strada e soprattutto i conducenti di veicoli devono uniformarsi. In applicazione di tali norme la giurisprudenza di legittimità ha elaborato una serie di principi volti a limitare fortemente i casi in cui sia possibile escludere totalmente la responsabilità del conducente di un veicolo che abbia investito un pedone: responsabilità che non può neppure essere esclusa in caso di comportamento colposo o imprudente del pedone stesso. In particolare, in una recente sentenza (Cass pen sez IV 12/06/2019 n. 29277) la Suprema Corte ha analizzato la condotta del conducente di un



motoveicolo che aveva investito tre pedoni intenti ad attraversare la strada, cagionando la morte di uno di loro: nonostante l'attraversamento delle tre persone anziane sia avvenuto in presenza di un divieto di transito ai pedoni e di una transenna volta a delimitare la carreggiata, e benché il motoveicolo procedesse a velocità contenuta (circa 45 km/h), i giudici della Suprema Corte hanno ritenuto corretta la decisione dei giudici di merito che avevano affermato la penale responsabilità del conducente della moto. Per gli Ermellini, infatti, "il dovere di attenzione del conducente teso all'avvistamento del pedone trova il suo parametro di riferimento (oltre che nelle regole di comune e generale prudenza), nel richiamato principio generale di cautela che informa la circolazione stradale e si sostanzia, essenzialmente, in tre obblighi comportamentali: quello di ispezionare la strada dove si procede o che si sta per impegnare; quello di mantenere un costante controllo del veicolo in rapporto alle condizioni della strada e del traffico; quello, infine, di prevedere tutte quelle situazioni che la comune esperienza comprende, in modo da non costituire intralcio o pericolo per gli altri utenti della strada (in particolare, proprio dei pedoni)" (cfr., per riferimenti, Sezione 4, gennaio 1991, Del Frate; Sezione 4, 12 ottobre 2005,

Leonini; Sezione 4, 13 ottobre 2005, Tavoliere). Si tratta di obblighi comportamentali posti a carico del conducente anche per la prevenzione di eventuali comportamenti irregolari dello stesso pedone, vuoi genericamente imprudenti (tipico il caso in cui si attarda nell'attraversamento, quando il semaforo, divenuto verde, ormai consente la marcia degli automobilisti), vuoi in violazione degli obblighi comportamentali specifici, dettati dall'art. 190 CdS. Il conducente, infatti, ha, tra gli altri, anche l'obbligo di prevedere le eventuali imprudenze o trasgressioni degli altri utenti della strada e di cercare di prepararsi a superarle senza danno altrui (cfr. Sezione 4, 30 novembre 1992, n. 1207, Rv. 193014). Ne discende che il conducente del veicolo può andare esente da responsabilità, in caso di investimento del pedone, non per il solo fatto che risulti accertato un comportamento colposo (imprudente o in violazione di una specifica regola comportamentale) di quest'ultimo (una tale condotta risulterebbe, invero, concausa dell'evento lesivo, penalmente non rilevante per escludere la responsabilità del conducente: cfr. art. 41 c.p., comma 1), ma occorre che la condotta del pedone configuri, per i suoi caratteri, una vera e propria causa eccezionale, atipica, non prevista né prevedibile, che sia stata da sola sufficiente a produrre l'evento (cfr. art. 41 c.p., comma 2).

Ciò che può ritenersi solo allorché il conducente del veicolo investitore (nella cui condotta non sia ovviamente ravvisabile alcun profilo di colpa, vuoi generica vuoi specifica) si sia trovato, per motivi estranei ad ogni suo obbligo di diligenza, nella oggettiva impossibilità di "avvistare" il pedone e di osservarne, comunque, tempestivamente i movimenti, attuati in modo rapido, inatteso e imprevedibile. Solo in tal caso, infatti, l'incidente potrebbe ricondursi, eziologicamente, proprio ed esclusivamente alla condotta del pedone, avulsa totalmente dalla condotta del conducente ed operante in assoluta autonomia rispetto a quest'ultima" (così in motivazione, Cass. pen. sez. IV, 12/06/2019 n. 29277).

La giurisprudenza di legittimità, peraltro, ha più volte ribadito che l'attraversamento improvviso del pedone, anche al di fuori delle strisce pedonali, è un rischio piuttosto prevedibile nell'ambito della circolazione stradale, con conseguente impossibilità di escludere – in tali casi – la responsabilità del conducente che investe il pedone: responsabilità che non potrà essere esclusa neppure se l'investimento è avvenuto a seguito di abbagliamento da raggi solari del conducente dell'automezzo, atteso che tale evenienza non integra un caso fortuito ed impone a chi guida di interrompere la marcia – adottando opportune cautele onde evitare l'insorgere di intralcio o pericolo per altri – in attesa di superare gli effetti del fenomeno impeditivo della visibilità (si veda, sul punto, Cass. pen. sez. IV, 29/03/2019 n. 27876, dep. 25/06/2019). Tuttavia, se da un lato la condotta colposa assunta dal pedone nella causazione del sinistro non è – di per sé sola – idonea ad escludere la responsabilità del conducente (tranne il caso in cui sia assolutamente anomala, abnorme ed imprevedibile), essa può incidere notevolmente sulla percentuale di colpa addebitabile all'investitore e, dunque, sulla determinazione del danno da risarcire. In particolare, la Corte Suprema ha ritenuto che sul pedone che attraversa la strada al di fuori delle strisce pedonali grava l'obbligo di dare la precedenza ai veicoli in marcia, sicché, in ipotesi di investimento, la condotta del pedone medesimo assurge a concausa del sinistro (Cass. civ., sez. VI, 28/01/2019 n. 2241). In un'altra recente decisione, la Cassazione ha ritenuto legittima la decurtazione del 40 per cento operata dai giudici del merito sul risarcimento del danno subito da un pedone a seguito di investimento in strada: nel caso di specie, i giudici hanno ritenuto gravemente colposa, e concausa dell'evento lesivo, la stessa condotta avuta dalla donna che, al momento dell'investimento, si trovava nei pressi della banchina stradale (caratterizzata da un avvallamento) e non sul marciapiede, così da rendere meno visibile la sua presenza (ved. Cass. civ., sez. VI, ordinanza n. 18593/19, 31 gennaio - 10 luglio 2019).

Non va, infine, sottaciuto che i comportamenti colposi del pedone, non solo possono determinare una riduzione del risarcimento del danno patito a seguito d'investimento, ma possono anche essere fonte di responsabilità diretta per danni cagionati agli altri utenti della strada; così, in una recentissima sentenza della Cassazione penale, è stata affermata la responsabilità per lesioni colpose nei confronti di una donna che, attraversando col semaforo rosso, ha cagionato la

rovinosa caduta del conducente di un motociclo che stava regolarmente transitando in quel frangente e che non era riuscito ad arrestare tempestivamente il proprio veicolo (Cass. pen., sez. IV, sentenza del 18/12/2019, dep. il 07/01/2020 n. 140).

D'altronde, lo stesso Codice della Strada, se da un lato prescrive precisi comportamenti ai conducenti da tenere in presenza dei pedoni (art. 191 CdS), dall'altro lato – in modo del tutto speculare – detta una serie di obblighi a cui tutti i pedoni devono attenersi in determinate circostanze (art. 190 CdS), la cui violazione può dare luogo a responsabilità civile e penale.

In definitiva, possiamo concludere che, a fronte di una posizione di ampia tutela legislativa e giurisprudenziale del pedone nell'ambito della circolazione stradale, si sta andando verso una maggiore "responsabilizzazione" dello stesso: la giurisprudenza di merito, ma anche quella di legittimità, stanno sempre più limitando l'applicazione tout court della presunzione di responsabilità al 100 per cento in campo all'investitore del pedone, applicando notevoli percentuali di corresponsabilità nella causazione del sinistro e, quindi, del danno risarcibile, in presenza di comportamenti colposi del pedone (si pensi all'attraversamento del pedone fuori dalle strisce, pur se nelle immediate vicinanze; all'attraversamento con luce semaforica pedonale "rossa"; all'attraversamento mentre si sta usando il telefonino; eccetera).

Tale tendenza appare, peraltro, riconducibile alla presenza di maggiori fattori di distrazione durante la circolazione stradale rispetto al passato ed impone una maggiore attenzione da parte di tutti gli utenti della strada, pedoni inclusi.

Avv. Vincenzo Cortellesa
Foro di S. Maria Capua Vetere

IL RIFERIMENTO GIURIDICO



Cass., VI sez. Civile, n. 31714/19

"La giurisprudenza di questa Corte ha recentemente affermato che l'accertamento del comportamento colposo del pedone investito da un veicolo non è sufficiente per l'affermazione della sua esclusiva responsabilità, essendo pur sempre necessario che l'investitore vinca la presunzione di colpa posta a suo carico dall'art. 2054 c.c., comma 1, dimostrando di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno e tenendo conto che, a tal fine, neanche rileva l'anomalia della condotta del primo, ma occorre la prova che la stessa non fosse ragionevolmente prevedibile e che il conducente avesse adottato tutte le cautele esigibili in relazione alle circostanze del caso concreto, anche sotto il profilo della velocità di guida mantenuta".

IL "PIRATA" PATTEGGIA DUE ANNI LE VIOLAZIONI DELLA VITTIMA NON FANNO VENIR MENO LE PESANTI RESPONSABILITÀ DELL'AUTOMOBILISTA

Un emblematico e tragico esempio dello scrupolo particolare richiesto nei confronti dei pedoni, e che nello specifico non è stato adottato, è rappresentato dall'incidente di cui è rimasto vittima nell'aprile 2019 un sessantenne di origine marocchina lungo l'Aurelia, a Grosseto.

L'uomo si trovava al centro della carreggiata, certo in una posizione non consona, ma tutti gli automobilisti in transito l'avevano visto ed evitato. Non così un ottantaduenne di Magliano in Toscana, che lo ha travolto in pieno con la sua Peugeot 106: il malcapitato è stato caricato sul cofano e, dopo aver sbattuto contro il parabrezza, è stato visto volare, a quanto riferito da altri automobilisti di passaggio, rovinando sull'asfalto. Inutili i tentativi di rianimarlo da parte dei sanitari del Suem: troppo gravi i politraumi riportati.

L'automobilista, inoltre, ha aggravato la sua posizione tirando dritto e lasciando il sessantenne al suo destino. Ma è stato rintracciato in poche ore dalla polizia municipale di Grosseto e

dai carabinieri con l'ausilio delle immagini delle telecamere attive lungo l'Aurelia: gli agenti hanno scoperto che la sua vettura, regolarmente parcheggiata nella corte interna della sua abitazione, presentava il parabrezza infranto sul lato del conducente, chiara conseguenza del terribile impatto della testa del pedone, e il paraurti anteriore distrutto. A quel punto l'investitore ha ammesso le sue responsabilità ed è stato indagato per il reato di omicidio stradale con l'aggravante della fuga.

A chiusura delle indagini preliminari è stato riconosciuto il concorso di colpa della vittima, che procedeva lungo la mezzeria, ma ciò non ha fatto venire meno le pesanti responsabilità dell'indagato, "per aver urtato violentemente con la parte sinistra dell'auto la vittima provocandogli gravi lesioni cranico-encefaliche e osteo-viscerali-toraciche che ne determinavano immediatamente il decesso, dandosi successivamente alla fuga - ha scritto il Pm titolare del procedimento penale, il dott. Giovanni De Marco, nella sua richiesta di rinvio a giudizio -, per colpa dovuta a negligenza, imprudenza, imperizia e violazione delle norme sulla disciplina stradale": in particolare, l'articolo 141 primo comma del Codice della Strada, che fa obbligo di regolare sempre la velocità sulla base delle caratteristiche e delle condizioni della strada e del traffico e di ogni circostanza di qualsiasi natura, onde scongiurare ogni pericolo per la sicurezza delle persone. Volendo evitare il dibattimento accollandosi le proprie responsabilità, con richiesta presentata a inizio 2020, l'imputato ha quindi chiesto di patteggiare la pena proponendo due anni di reclusione, con la concessione della sospensione condizionale, e il Sostituto Procuratore ha accordato il suo consenso. E i patrocinatori dei familiari della vittima hanno ottenuto un risarcimento quasi complessivo, decurtato solo di un 30 per cento di corresponsabilità: il restante 70 per cento infatti è stato ascritto all'investitore.



L'intervista Fernando Zappile

PRESIDENTE DELLA FEDERAZIONE ITALIANA
PALLACANESTRO IN CARROZZINA

LE VERE BARRIERE? L'ATTEGGIAMENTO DEI NORMODOTATI

Lo sport aiuta a superare
gli ostacoli "fisici",
ma quelli mentali...

BASKET "ADATTATO", UN MOVIMENTO CON OLTRE MILLE ATLETI

Quante soddisfazioni e conquiste,
ma le difficoltà restano tante

BLACKOUT NEL PALAZZO, DIPENDENTE DISABILE CADE E SI ROMPE IL FEMOERE

Il grave fatto è successo a Palermo, negli
uffici del Ministero dell'Economia e Finanze:
l'impiegata ha dovuto sporgere denuncia



Fernando Zappile, classe '52, è nato a Montecorvino Rovella, in provincia di Salerno. Il nonno e il papà sono presto emigrati a New Jersey, negli Stati Uniti, dove ha passato parte della propria infanzia. A due anni ha contratto la poliomielite, ed è stato curato negli Usa, ad Atlantic City.

Tornato in Italia, ha praticato a lungo sport con normodotati, soprattutto nuoto e atletica. Poi, negli anni '80, ha scoperto il basket in carrozzina. Nel 1983 ha fondato la Corvino Sport, squadra di pallacanestro in carrozzina del proprio paese, portandola in breve ai vertici del movimento italiano: due volte vicecampione d'Italia, una Coppa Italia vinta e persino una vittoria in una competizione europea.

Smessi i panni del giocatore, è diventato presidente della Corvino Sport. Quindi, nel 2010, quando è nata la Fipic, Federazione Italiana Pallacanestro in Carrozzina, è stato subito eletto presidente federale. Incarico al quale è stato riconfermato nel 2016 conquistando l'88% dei voti totali. Ricopre anche la carica di vicepresidente della IWBF Europe, la Federazione Internazionale di Pallacanestro in Carrozzina.



BASKET "ADATTATO", UN MOVIMENTO CON OLTRE MILLE ATLETI QUANTE SODDISFAZIONI E CONQUISTE, MA LE DIFFICOLTÀ RESTANO TANTE

Per chi voglia conoscere un po' meglio questo sport appassionante e ricco di valori, anche al di fuori dell'aspetto strettamente agonistico, non c'è nessuno più adatto di lui: Fernando Zappile guida da ben nove anni, due mandati paralimpici e mezzo, la Federazione Italiana Pallacanestro in Carrozzina, la Fipic.

Presidente, di che movimento stiamo parlando? E com'è la situazione rispetto agli altri Paesi?

"Abbiamo otto squadre che militano in serie A, 24 in serie B e dieci nel campionato giovanile: in tutto più di mille atleti. A livello di club, negli ultimi due-tre anni nelle competizioni europee non siamo riusciti a mantenere gli alti livelli delle stagioni passate. Difficoltà legate anche al regolamento. Si parla tanto di Europa, ma poi i nostri organi superiori, il Coni e il Cip, il Comitato Italiano Paralimpico, ci obbligano a tenere un numero limitato di giocatori extracomunitari, uno, laddove alle squadre tedesche o spagnole non viene imposto alcun

limite. Per gli stranieri di fatto possiamo rivolgerci solo a giocatori comunitari, che però spesso preferiscono altri campionati, dove anche le condizioni economiche sono migliori.

E la Nazionale?

Abbiamo sfiorato per un nulla la qualificazione alle Paralimpiadi di Tokyo 2020, arrivando quinti: i posti in palio erano quattro. D'altra parte, abbiamo rinnovato completamente la squadra che è composta da tanti giovani, ci vuole del tempo: l'Inghilterra campione del mondo, che ha adottato questa stessa politica, ci ha messo sette anni per imporsi ai massimi livelli. Noi speriamo di impiegarci di meno. Al riguardo, le maggiori soddisfazioni da presidente con le squadre nazionali le ho ottenute proprio con quella giovanile, che ha vinto un bronzo agli Europei in Spagna e un argento a quelli in Finlandia. Credo sia stato importante rimodulare il regolamento della Juniores, ad esempio consentendo agli Under 22 di giocare in due serie diverse: questo ha permesso a molti atleti delle giovanili di poter debuttare e militare anche in serie A. Siamo riusciti a rilanciare il campionato giovanile, che era in crisi: ora siamo arrivati a dieci squadre e il prossimo anno ne avremo anche altre in più. Adesso l'obiettivo è quello di aumentare le cestiste, facciamo fatica ad avvicinare le donne a questo sport: la Nazionale femminile non decolla proprio per l'esiguo numero di atlete a disposizione.

Quali sono i vantaggi della pallacanestro in carrozzina?

Sono di parte, ma la nostra disciplina rispetto agli altri sport paralimpici ha sicuramente un quid in più. Innanzitutto, è un gioco di squadra con i relativi benefici, contribuisce a sviluppare negli atleti valori quali la condivisione, il rispetto dell'altro. Inoltre, è uno sport molto difficile che richiede tanti sacrifici, allenamenti, un durissimo lavoro sul piano fisico, molta assiduità: i giocatori sono dei campioni in tutti i sensi.

Ma nonostante questo, chi scopre il basket in carrozzina non lo lascia più. E poi la sua valenza sul piano anche sociale è enorme. Penso proprio ai ragazzini di 12-13 anni, anche di dieci, che per la prima volta lasciano la loro famiglia per andare in trasferta con la loro squadra: i genitori, che avevano difficoltà a salutarli in aeroporto, li vedono tornare diversi, completamente trasformati, in senso positivo ovviamente, con un bagaglio di esperienze importanti al di là dell'aspetto agonistico.

E' facile per una società sportiva intraprendere la pratica di questa disciplina?

Pe niente, le difficoltà sono notevoli, a cominciare dagli "attrezzi". Per praticare il nuoto, ad esempio, bastano un costume e una cuffietta; per far nascere una squadra di basket "adattato" occorrono da subito dieci-dodici carrozzine e le istituzioni non ci vengono incontro. Vent'anni fa era più facile ottenere dalle Aziende Sanitarie una carrozzina sportiva, oggi non ce le passano più. E' vero che i costi, per fortuna, si sono ridimensionati, ma parliamo sempre di ausili che costano non meno di 1500-1700 euro, il che significa che per iniziare una

società deve spendere almeno ventimila euro ed è un limite notevole. Quanto poi alle strutture, è indubbio che ultimamente sono stati compiuti dei passi avanti ed è più facile trovarne di adeguate, ma non di rado ci imbattiamo nel paradosso che palazzetti relativamente vecchi sono stati realizzati senza barriere architettoniche e che impianti nuovi di zecca, invece, sono pieni di ostacoli, ed è una grande delusione.

Già, le barriere... In generale

Spesso, scherzando, dico che i nostri unici "nemici" sono geometri, architetti e ingegneri: loro costruiscono barriere e noi le superiamo. I nostri atleti infatti ormai sono abituati a oltrepassare gli ostacoli, non si lamentano più di fronte a un piccolo gradino o a una rampa che manca: il nostro sport ci aiuta anche in questo. Il disabile si adegua alla sua situazione. Il vero problema non siamo noi o la barriera architettonica, ma come ci guarda la gente. Quando ci troviamo di fronte un "normodotato" che si pone nei nostri confronti in maniera "diversa", è qui che nasce la "barriera", e questa è molto più difficile da superare rispetto a quelle fisiche.



BLACKOUT NEL PALAZZO, DIPENDENTE DISABILE CADE E SI ROMPE IL FEMORE

IL GRAVE FATTO È SUCCESSO A PALERMO, NEGLI UFFICI DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E FINANZE: L'IMPIEGATA HA DOVUTO SPORGERE DENUNCIA

Barriere lungo le strade, nello sport, nei normali rapporti con i "normodotati", ma anche nei luoghi di lavoro. Per i portatori di handicap la vita è una battaglia quotidiana anche degli uffici o nelle fabbriche dove sono impegnati. L'ennesima brutta storia arriva dalla Sicilia e vede come vittima una palermitana, affetta da una grave forma di poliomielite, assunta nel 1991 nei ruoli del Ministero dell'Economia e Finanze come categoria protetta.

I suoi problemi con le barriere architettoniche iniziano nel 2017 quando la assegnano a un altro piano, il secondo, del palazzo, meno attrezzato rispetto al precedente per le persone con disabilità, si veda la pesantezza della porta d'ingresso, che può sembrare una banalità ma per chi cammina con le stampelle costituisce un notevole ostacolo. La dipendente chiede più volte al direttore di tornare dove lavorava prima, ma le istanze restano disattese né vengono adottati interventi per risolvere i disagi. Fino al 31 ottobre 2019, quando la signora vive uno dei giorni più umilianti e dolorosi della sua vita.

Con il passaggio dall'ora legale a quella solare, avvenuto il 25 ottobre, in un'intera settimana non si era ancora provveduto a regolare il temporizzatore delle luci, non considerando quali conseguenze potesse avere per un disabile un blackout. Così le luci del piano si spengono un'ora prima del previsto, alle 18 anziché alle 19, mentre l'impiegata è ancora al lavoro (il suo turno finiva alle 18.30) e mentre si trova in bagno per un bisogno. All'improvviso resta nell'oscurità totale. L'unica illuminazione è prodotta dalla luce d'emergenza in corridoio che filtra attraverso la porta socchiusa del bagno. Essendosi recata ai servizi con le stampelle, la donna non ha portato neanche il cellulare da usare come torcia. Nel tentativo di rialzarsi dal water, cercando inutilmente di afferrare il maniglione al buio, cade rovinosamente a terra. Assalita da un dolore lancinante all'anca sinistra, viene soccorsa dagli unici due colleghi presenti nel piano, attratti dal rumore e dai lamenti.

Inizia un calvario: la sedia ergonomica dell'amministrazione ha le ruote bloccate, la pedana per disabili è inservibile. I paramedici del Suem, subito allertato, devono portarla di peso fino all'ambulanza. Condotta all'ospedale Buccheri La Ferla, le diagnosticano una frattura transtrocanterica sinistra del

femore, con una prognosi di dieci giorni. Valutata però la lunga tempistica dell'intervento che le prospettano, il 2 novembre la paziente decide di affrontare venti ore di viaggio con un'ambulanza privata, a sue spese, per raggiungere l'ospedale di Rovereto (Tn), dove la seguono per la sua patologia. Qui i medici constatano che la frattura del femore è più grave di quella riscontrata in origine, di tipo pertrocanterico con frammenti scomposti, per una prognosi di almeno 30 giorni e la necessità di sottoporsi subito a un intervento. Il 4 novembre viene operata ed è ancora in convalescenza: la fase riabilitativa prevede tempi lunghi.

Non avendo ottenuto risposte dalla sua direzione, la danneggiata ha quindi deciso di presentare denuncia in Questura a Palermo e di affidarsi a una società specializzata nel risarcimento danni e nella tutela dei diritti dei cittadini, per individuare e perseguire i responsabili delle gravi lesioni personali subite: fisiche ma anche morali.



RETTIFICA

Nel numero precedente di "Diritto e Tutela", l'articolo dal titolo "Casa di riposo chiamata a rispondere anche del tentato suicidio di un degente" è stato erroneamente firmato "Avv. Fabio Vianello". In realtà, l'approfondimento è stato realizzato dall'Avv. Umberto Vianello, del Foro di Venezia, con cui ci scusiamo per l'errore e che ringraziamo per il brillante contributo.

Studio3A breaking news

N.29 MARZO 2020

 **Studio3A sblocca il risarcimento con il... freno a mano tirato**
La compagnia si era inventata un "caso furtuito": resa giustizia alla famiglia del passeggero

 **La magica serata di Studio3A Millennium Basket**

Grande successo e tante emozioni per la festa organizzata dal main sponsor per celebrare il ventennale e i successi della "sua" squadra di basket in carrozzina



STUDIO3A
DIAMO VALORE AI DIRITTI

SOCIALE

Studio3Abreakingnews



LA MAGICA SERATA DI STUDIO3A MILLENNIUM BASKET GRANDE SUCCESSO E TANTE EMOZIONI PER LA FESTA ORGANIZZATA DAL MAIN SPONSOR PER CELEBRARE IL VENTENNALE E I SUCCESSI DELLA "SUA" SQUADRA DI BASKET IN CARROZZINA

La "passerella" degli atleti, la commozione dei protagonisti, l'abbraccio della Riviera del Brenta, le gag di Moreno Morello, la musica. È stata una festa indimenticabile, di sport e tutti i suoi valori più alti, come l'inclusione, quella che Studio3A-Valore S.p.A. ha organizzato il 7 dicembre in un palazzetto di Dolo gremito di oltre 500 spettatori, per celebrare la squadra di pallacanestro in carrozzina che sostiene, la Studio3A Millennium Basket. C'erano da festeggiare il ventennale della società di Piombino Dese (Pd) e i successi di una stagione epica, e da presentare atleti, tecnici e dirigenti impegnati nella nuova annata, finalmente in serie A. E c'era da rinsaldare quel legame con Dolo e tutta la Riviera, dov'è iniziata la parabola vincente di Studio3A, che ha già "adottato" la società cestistica grazie anche alla sensibilità del Comune, che ha reso disponibile la struttura e coinvolto le società sportive del territorio.

"Bisognava fare le cose in grande" ha detto il presidente di Studio3A dott. Ermes Trovò. E cose in grande sono state, a partire dal presentatore, il noto inviato di Striscia, che ha condotto la serata con verve e maestria, per continuare con scenografie, musiche, il concerto dei Diapason... Ma i protagonisti sono stati loro, i giocatori della prima squadra, reduci dalla promozione in serie A, e di quella giovanile delle lene, autori di una doppietta storica scudetto-Supercoppa: la società patavina è tra le poche in Italia a dare modo di praticare questa disciplina non solo ad adulti che hanno riportato gravi lesioni, ma anche a ragazzi in sedia a rotelle per





patologie dalla nascita. E con loro allenatori, dirigenti e componenti lo staff. Per tutti la meritata passerella, con la presentazione delle nuove, splendide maglie e le interviste ai due capitani, Enrico Foffano e Amine Gamri, ai coach, Marco Nardo e Jacopo Da Villa, a un commosso Presidente, Primo Fior, e al dott. Trovò. E poi lo scambio di doni con dirigenti e atleti anche giovanissimi (una pattinatrice aveva 4 anni) di una quindicina di società sportive della zona, di tutte le discipline, intervenute all'evento. Anche per tutte queste realtà, alcune delle quali hanno regalato coinvolgenti esibizioni, è stata una bella vetrina e un'opportunità di incontro e condivisione di valori con gli atleti disabili.

Non sono voluti mancare, poi, campioni del territorio come i nuotatori Simone Cercato e Giovanni Carraro, il canoista Giovanni Toniolo e la pattinatrice Laura Favaro, le cestiste della Reyer Valeria De Pretto e Martina Bestagno con la mascotte, il simpatico leone che è anche simbolo di Studio3A e della Studio3A Millennium Basket. Sono intervenute infine diverse autorità: il vicesindaco di casa Gianluigi Naletto, speso in prima persona per un appuntamento che si spera possa diventare annuale, il sindaco di Piombino Dese, Cesare Mason, il cav. Giuseppe Vianello, per i Cavalieri di S. Marco, Saverio Pellegrino per la Federazione Italiana di Pallacanestro in Carrozzina, e Ruggero Vilnai, Presidente Comitato Paralimpico Veneto.

"PARTITA DOPO PARTITA, UNA LEZIONE DI VITA" LE VOCI DEI PRINCIPALI PROTAGONISTI DELL'EVENTO

"Studio3A-Valore S.p.A. e la Studio3A Millennium Basket hanno voluto creare quest'evento per veicolare il messaggio che lo sport deve unire e può abbattere ogni barriera". Così il Presidente del main sponsor, dott. Ermes Trovò, ha spiegato l'idea con cui è nata la grande festa di Dolo per il sodalizio di pallacanestro in carrozzina e per le tante altre associazioni sportive locali che hanno aderito. "Ho visto sorrisi, condiviso emozioni - ha proseguito il dott. Trovò - Siamo felici di sostenere questi atleti che ci mettono determinazione: partita dopo partita la loro è una lezione di vita e un richiamo al mondo dell'impresa a fare del bene, riversare gli utili nel territorio, essere socialmente responsabile. Alla fine abbiamo donato alla squadra il nostro leone, il nostro simbolo, come segno di forza per vincere tutte le sfide, dello sport e della vita". Immagine ripresa da un commosso Primo Fior, Presidente della società cestistica. "Studio3A ci ha regalato una serata bellissima: per me è stata una gioia immensa e spero sia l'inizio di un'avventura meravigliosa" ha detto Fior, ripercorrendo la lunga strada compiuta in un ventennio di attività, ma guardando anche al futuro, che si chiama Serie A. "Il nostro leone rappresenta la forza, vogliamo essere grintosi come lui, e con il ruggito e gli artigli ce la metteremo tutta per

portare a casa i nostri obiettivi: con il tempo anche lo scudetto, perché ci crediamo».

«Sono orgoglioso di essere allenatore di questa società» ha aggiunto il coach della prima squadra, Marco Nardo. E quando Morello ha fatto notare che nell'intera stagione in serie B il tecnico non aveva perso una sola partita, Nardo ha risposto: «Non io ma i ragazzi hanno sempre vinto». E giù l'ovazione dalle tribune.

«Quella passata è stata una stagione da incorniciare - ha confermato il capitano della Studio3A Millennium Basket Enrico Foffano - e questa festa ne è l'emblema, un successo, e ci dà la carica per affrontare le dure sfide della serie A». Grande soddisfazione è stata espressa anche dal vicesindaco di Dolo, Gianluigi Naletto: «E' stata una splendida occasione per dare avvio ad un'unione di intenti tra Studio3A, la Millennium Basket, l'Amministrazione comunale insieme a tutte le associazioni della Riviera del Brenta condividendo valori, passioni ed energie grazie a un collante straordinario, lo sport». «Con questa serata - ha concluso Diego Baldan, fiduciario Coni per Dolo - Studio3A ha dato l'idea di come l'imprenditoria locale possa essere importante per tutte le associazioni del territorio. Un momento di grande valore sociale».



QUANDO LO SPORT UNISCE E ABBATTE TUTTI I MURI LE VOCI DELLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE

Roberto Don (dirigente Basket Dolo Dolphins): «Siamo nati nei primi anni 2000, tra l'altro con il contributo come sponsor di Studio3A. Abbiamo 15 squadre a livello giovanile e senior, oltre 200 atleti. Il direttivo è formato da persone che si prodigano in modo gratuito per sviluppare quest'iniziativa. I successi sono dettati non tanto dai risultati ma dalla crescita e dal numero di atleti che frequentano le nostre palestre. Ci ha fatto piacere essere qui, per di più con il basket in carrozzina che è nostro "cugino", e con tante altre realtà sportive di Dolo con cui collaboriamo».

Giorgia Zago (allenatrice Primi Calci Asd Arinese): «Puntiamo a far crescere il calcio giovanile e lo facciamo per e con passione. Abbiamo aderito a quest'evento perché è un'opportunità importante per i bambini per capire che tutti possono fare sport».

Ilaria Maso (Centro Olimpia): «La nostra società, nata 5 anni fa, si occupa di danza e abbiamo più di 250 soci a Dolo. Questa bella festa è stata un'esperienza preziosa e un profondo insegnamento».

Loris Fecchio (Presidente Team Riviera Pesca Sportiva):

«Siamo pescatori sportivi ma per noi non c'è solo l'agonismo: ci occupiamo anche di ambiente ed ecologia. Abbiamo partecipato a questa manifestazione in maniera positiva, da anni non vedevo a Dolo un simile affiatamento tra le società sportive e quest'amministrazione che ci è sempre vicina. Speriamo sia la prima di una serie di iniziative che portino la città e le sue associazioni al riconoscimento che meritano».

Corrado Gabriele (istruttore Sub Shark Diving Team Dolo):

«Facciamo corsi subacquee a tutti i livelli. Alcuni di noi sono istruttori per ragazzi con disabilità motorie, visive e psichiche. Abbiamo in serbo un regalo per i ragazzi della Studio3A Millennium Basket. A fine campionato verranno con noi a fare un'immersione di prova in piscina così capiranno che sott'acqua non ci sono barriere e limiti: siamo tutti nella stessa posizione orizzontale».

Micaela Barbuni (vive presidente Tennis Club Dolo):

«Abbiamo due campi scoperti e tre coperti, siamo 250 soci, partecipiamo alle competizioni provinciali e nazionali e abbiamo festeggiato i 40 anni. Grazie a Studio3A per questa serata riuscita con tutte le associazioni presenti».

Giacomo Bain (Shc Firellons Serenissima):

«Giochiamo a unihockey, sport simile all'hockey su ghiaccio solo che si pratica in palazzetti come questo. Abbiamo compiuto dieci anni e siamo l'unica associazione che rappresenta questa disciplina nel Veneto partecipando al campionato della nostra federazione. Siamo onorati di essere stati invitati a questa serata che rappresenta lo sport che unisce le persone, soprattutto in questa fase della società in cui essere uniti è importante».

Nicola Giordan (Presidente Ssd Riviera Nuoto): «Siamo una società dilettantistica che si occupa di nuoto e acqua fitness, abbiamo 90 atleti tesserati, il settore giovanile e master. Anche noi abbiamo 40 anni: servono continuità, impegno, dedizione e tanta passione. Grazie a Studio3A per aver unito tutti questi sportivi».

Francesca Rocco (Pattinaggio Artistico Dolo): «Siamo nel cuore della Riviera da più di trent'anni, nel 2019 siamo giunti primi al campionato Msp Italia nazionale. Ringrazio Studio3A Millennium Basket che ci ha offerto questa bella vetrina. Si sono esibiti cinque dei nostri ragazzi che hanno, pur con età diverse, un linguaggio tecnico di alto livello e la voglia di divertirsi ma anche far divertire».

Silvia Masenello (responsabile e allenatrice del Volley Dolo):

«La nostra società è nata nel 1982. Le nostre atlete si sono sempre distinte, sono state selezionate per le rappresentative provinciali regionali e alcune hanno vestito la maglia azzurra. Aderiamo al progetto "6sport metropolitano" per incentivare la partecipazione delle famiglie e dei bambini alla pratica sportiva. Siamo qui perché riteniamo che lo sport nella società moderna sia fondamentale per insegnare, specie ai più piccoli, il rispetto delle regole e delle persone e la necessità di impegnarsi per un obiettivo comune».

SOCIALE

Studio3Abreakingnews



STUDIO3A MILLENNIUM BASKET IN... CATTEDRA LEZIONE SPECIALE DI SPORT E INCLUSIONE DEI GIOCATORI AGLI STUDENTI: UN PROGETTO DI VALENZA SOCIALE SOSTENUTO CON FORZA DA VALORE S.P.A.

Meno videogiochi, più "fatica", meno solitudine, più squadra: la volontà può tutto. Lezione speciale il 28 gennaio per gli studenti delle medie Moroni di Vigodarzere (Padova) che hanno avuto per "prof" due atleti della Studio3A Millennium Basket in carrozzina, che milita in serie A: Ahmed Raourahi e Saliou Diene, che hanno raccontato le loro esperienze. Un progetto di promozione dello sport e dell'inclusione nelle scuole sostenuto con forza dal main sponsor Studio3A tra le sue attività sociali.

"Da bambino correvo e giocavo a calcio come voi. A 10 anni ho avuto un incidente e da lì è iniziata un'altra vita: ha spiegato Raourahi, 39 anni, che ha perso le gambe e la mano destra sotto un treno nel "suo" Marocco. Eppure è diventato un campione. "Ho fatto tanto ospedale, sono entrato in una comunità per disabili di Tangeri, ho visto che giocavano a basket in carrozzina e ho imparato" ha continuato il giocatore che, giunto in Italia, è stato anche convocato in nazionale azzurra disputando Europei, Mondiali e Olimpiadi. Non meno duro il percorso del senegalese Diene, 29 anni. "Non ho avuto tempo di camminare. A 4 anni sono stato colpito dalla poliomielite e ho cominciato a muovermi con il bastone: non avevamo sedie a rotelle. A 18 anni mi sono iscritto in un centro per disabilità fisiche dove ho iniziato a fare il calzolaio e giocare nella squadra di pallacanestro in carrozzina ed eccomi qui".

I ragazzi, interessatissimi, hanno chiesto come funzionino le carrozzine e voluto provarle. "Sono fatte per correre: sono da Formula 1. Hanno un dispositivo per non rovesciarsi all'indietro, ma le cadute in avanti in partita sono normali, e ci si rialza subito" ha detto Raourahi, dando una dimostrazione e illustrando ai ragazzi le regole del basket "seduto": non si può tenere la palla per più di due spinte, e palleggiare e spingere insieme la carrozzina è dura. Infatti uno studente gli ha chiesto: "Come fai con una mano sola?". "Con l'allenamento e la volontà si riesce a fare tutto" ha risposto l'ala della Studio3A. I ragazzi hanno chiesto ai due atleti anche quanto sia stata difficile la loro vita con l'handicap e cosa abbia significato lo sport. "Mi ha aiutato a superare tanti problemi della mia disabilità - ha detto Saliou -, ad affrontare anche le difficoltà della vita, a dire "ce la devo fare", sempre". "I primi mesi sono stati duri - ha proseguito Ahmed -, vedi gli altri fare tutto, ma poi capisci che puoi riuscirci anche tu, anche se con calma.



Per essere sportivi basta pensare a come sono i bambini, che quando corrono spensierati in fondo fanno sport. Tutto sta nel cercare l'obiettivo giusto. Oggi giocano tutti coi videogiochi, ma il nostro corpo ha bisogno di sudare e la nostra mente di aprirsi, imparare le dinamiche di gruppo. Con i videogiochi parli e ti arrabbi con un monitor; con lo sport trasferisci quest'energia su una palla, la corsa, il confronto con gli altri". Una lezione intensa replicata a febbraio in altre scuole di Padova e Venezia con il coinvolgimento anche di altri "testimonial" quali Mattia Scandolaro e Stefano Scantamburlo.

IL CASO

Studio3Abreakingnews



STUDIO3A SBLOCCA IL RISARCIMENTO CON IL... FRENO A MANO TIRATO

La compagnia si era inventata un "caso fortuito": resa giustizia alla famiglia del passeggero

Quello di Leonard Muca è uno dei casi di mala assicurazione più gravi contro cui si è battuto Studio3A: sulla pelle di una famiglia che ha perso un ragazzo è stata messa in discussione la tutela massima garantita al terzo trasportato. Il 23enne, di origine albanese, ma residente a Treviso, l'8 novembre 2015 era seduto sul sedile posteriore di un'auto condotta da un connazionale che, dopo un sorpasso azzardato a forte velocità, è finito contro un albero. I familiari, per ottenere giustizia ed essere risarciti, si sono affidati a Studio3A e all'avv. Andrea Piccoli. Ma l'assicurazione della vettura, Direct Line, oggi Verti, ha addotto il "caso fortuito" per non pagare essendo stato ipotizzato nel procedimento penale per omicidio colposo che sulla perdita di controllo del mezzo potesse aver influito anche il freno a mano tirato dal passeggero seduto davanti: evenienza mai provata del tutto. A Verti non è bastata neanche la condanna del conducente a 18 mesi più 4 anni di sospensione della patente: avendo chiesto il Pm il processo anche per l'altro passeggero, per un possibile concorso di responsabilità, ha continuato a erigere un muro costringendo i congiunti a un'azione civile. Una posizione mutata solo dopo che la perizia cinematica rinnovata nel civile ha accertato con tutta evidenza che, quand'anche il freno a mano fosse stato azionato, le responsabilità prevalenti del sinistro erano da attribuire alla scriteriata condotta di guida del conducente. Il pressing di Studio3A, unito al risalto mediatico del caso, finito su Striscia la Notizia, hanno fatto il resto. Dopo aver proposto un risarcimento del 50% sulla base di un improponibile concorso di colpa, a fine 2019 la compagnia ha finalmente avanzato una proposta integrale, per circa un milione. Sono così stati pienamente risarciti genitori, fratelli e nonni della vittima.

i servizi di Studio3A®

consulenza specifica in risarcimento danni e indennizzi

- **incidenti da circolazione stradale**
- infortuni sul lavoro
- malasanità
- responsabilità della Pubblica Amministrazione e rc diversi
- incendi
- sinistri esteri
- sinistri catastrofali
- danno ambientale
- indennizzi da polizza assicurativa

area legale

- **consulenza civile e penale**
- **servizio legale**
- recupero crediti
- anomalie bancarie
- servizi investigativi
- diritto delle successioni
- assistenza alle indagini

area medico legale

- consulenza medico legale
- consulenza medico specialistica
- valutazione psicologica e psichiatrica

area tecnica

- **consulenza tecnico peritale**
- **ricostruzioni dinamiche**
- analisi tecnico scientifiche

area economico-fiscale e aziendale

- consulenza finanziaria
- consulenza fiscale e diritto amministrativo
- consulenza del lavoro e retributiva
- CAF
- successioni

Le frecce indicano i servizi esplicitati nel caso che segue

Diego Tiso - area manager responsabile Studio3A-Treviso

FAMIGLIA RASSICURATA SULLA SOLIDITÀ DELLE NOSTRE TESI

Questa pratica mi ha molto coinvolto sul piano professionale e umano, a partire da subito, quando mi sono presentato personalmente dai familiari per mettere a disposizione il supporto e le competenze di Studio3A: una famiglia sconvolta per la perdita di un ragazzo di 23 anni. Le difficoltà maggiori sono state legate alla "melina" della compagnia assicurativa, che ha trascinato per anni un iter risarcitorio che sarebbe dovuto essere automatico per un passeggero. In questa lunga fase sono stato sempre vicino ai Muca, li ho aggiornati sul prosieguo dei processi, e ho cercato di infondere loro speranza, forza e coraggio nella consapevolezza che eravamo nel giusto, soprattutto quando abbiamo deciso di intentare la causa civile. Alla fine i fatti ci hanno dato ragione e i nostri assistiti sono rimasti soddisfatti: il congruo risarcimento che hanno ricevuto non servirà a restituire loro Leonard, ma rende loro almeno un po' giustizia sul fronte civile.

Dott.ssa Irene Carlin - liquidatrice ufficio sinistri gravi

"CI ABBIAMO SEMPRE CREDUTO"

Sulla base della consulenza tecnica e degli atti penali, che attribuivano la prevalente responsabilità del tragico incidente al conducente della vettura, abbiamo esperito ogni possibile tentativo sul piano stragiudiziale, ma Verti, la compagnia del "vettore", ha sempre denegato ogni risarcimento, costringendoci a costituirci nel processo penale con un familiare della vittima e parallelamente a promuovere una causa civile con il resto della famiglia. Qui sono stati decisivi gli esiti della consulenza cinematica rinnovata dal giudice civile e seguita con scrupolo, come nostro consulente, dall'ing. Pierluigi Zamuner: sulla base di questa ricostruzione che ha sgomberato ogni dubbio sulle responsabilità in capo a chi era al volante della macchina, l'assicurazione è finalmente divenuta a più miti consigli e siamo riusciti a trovare una definizione per la liquidazione del danno. E' stata una pratica lunga, che si sarebbe potuta chiudere molto prima, ma ci abbiamo creduto fin dall'inizio e alla fine la famiglia ha ottenuto un giusto risarcimento.

Avv. Andrea Piccoli - penalista Foro di Treviso

BEN TRE PROCESSI PER IL "MURO" DELLA COMPAGNIA

La vicenda di Leonard Muca è una delle più complesse di cui mi sia occupato. Ho seguito il procedimento penale in capo al conducente dell'auto, che si è chiuso con la condanna dell'imputato, costituendomi parte civile per uno dei fratelli della vittima, e altrettanto abbiamo dovuto fare, non conoscendo i possibili risvolti, per quello a carico del passeggero che avrebbe - circostanza mai acclarata - tirato il freno a mano. E poi ho preceduto alla citazione in causa, per tutti gli altri familiari, della compagnia di assicurazione, fino all'avvenuta transazione con cui i nostri assistiti sono stati finalmente risarciti in modo congruo. Un caso difficile dovuto all'atteggiamento di totale chiusura di Verti, che ha continuato

a sostenere la tesi del caso fortuito, finché anche la consulenza tecnica disposta in sede civile, e sulle cui conclusioni ha fornito un importante contributo il nostro perito di parte, l'ing. Pierluigi Zamuner, l'ha sconfessata, confermando quanto sostenevamo fin dall'inizio, e quanto era già emerso in sede penale. Anche allora, infatti, il Ctu aveva parlato del freno di stazionamento in termini ipotetici, mentre era stato accertato da subito il rapporto causale della manovra imprudente e negligente del conducente con il tragico incidente.

Ing. Pierluigi Zamuner - ingegnere cinematico

LE TRACCE SULL'ASFALTO PARLAVANO CHIARO

Sono stato indicato da Studio3A e nominato dall'Avv. Piccoli come consulente di parte per la famiglia Muca nella consulenza tecnica disposta dal giudice civile per stabilire cause e responsabilità dell'incidente e ho fornito il mio contributo per l'accertamento dei fatti. Innanzitutto, esaminando la documentazione, ho evidenziato come le tracce dell'auto rilevate dalle forze dell'ordine sul luogo del sinistro avessero un andamento curvilineo, e come tali non potevano essere state prodotte dall'azionamento del freno a mano ma erano frutto dalle cosiddetta fase di scarrocciamento per la perdita di controllo del veicolo. Inoltre, ho sottolineato come non si potesse stabilire in alcun modo quando il freno di stazionamento fosse stato azionato: l'auto è stata rinvenuta con il freno tirato e da qui hanno costruito un "film", ma può benissimo essere che questa manovra sia avvenuta con la vettura già in posizione di quiete. E comunque sia, a ben vedere si tratta di un particolare irrilevante, in quanto l'incidente è successo a causa di un sorpasso azzardato ad alta velocità, e in un punto dove non si poteva superare, da parte del conducente, che poi è anche la conclusione a cui è pervenuto il Ctu del tribunale.

Dott. Nicola De Rossi - responsabile ufficio relazioni esterne

IL CONTRIBUTO DEI MEDIA E DI "STRISCIA LA NOTIZIA"

Il caso di Leonard ha impegnato costantemente il nostro ufficio, che ha denunciato più volte l'atteggiamento dell'assicurazione informando puntualmente l'opinione pubblica sull'evolversi dei procedimenti giudiziari. Una linea di massima trasparenza scelta non solo per supportare con ancora maggiore forza i nostri assistiti, vittima di una palese ingiustizia, ma più in generale per far valere i diritti di tutti i danneggiati, perché qui veniva minacciato un principio basilare, la tutela incondizionata del terzo trasportato. Il rilievo mediatico raggiunto è stato tale che della vicenda si è occupato anche Moreno Morello, il noto inviato di Striscia la Notizia, dedicandole una puntata della sua rubrica sulla mala-assicurazione "Ti assicuro che non pago". Un apporto, quello dei media, prezioso, non già per chiudere positivamente la lunga controversia (l'assicurazione in forza di tutti i contributi tecnici e legali di Studio3A sarebbe stata condannata comunque a risarcire), ma per accelerare la legittima liquidazione del danno, risparmiando ai congiunti della vittima altri mesi di sofferenze.

CONVEGNI

Studio3Abreakingnews



SE NON CI FOSSE, BISOGNEREBBE “INVENTARLO”: LA REGIONE RICONOSCE LA VALENZA “PUBBLICA” DEI SERVIZI DI STUDIO3A

IL VICE GOVERNATORE DEL VENETO GIANLUCA FORCOLIN HA PORTATO IL SUO SALUTO E I SUOI APPREZZAMENTI IN OCCASIONE DEL REPORT ANNUALE SULL'ATTIVITÀ 2019

Quando un'azienda cresce è sempre un bene, ma quando la crescita va a vantaggio dei servizi, peraltro delicati, per il cittadino, questo sviluppo assume una valenza ancora più alta. Studio3A-Valore S.p.A. il 4 dicembre ha avuto l'onore di avere ospite, nella sede di Mestre, il vicepresidente della Regione Veneto, Gianluca Forcolin, che ha portato il saluto, suo e del Governatore Zaia, in occasione della relazione di fine anno del Presidente dell'azienda, dott. Ermes Trovò.

Un importante riconoscimento per una realtà che, nata 22 anni fa da una delle tante partite Iva del Veneto, "conta oltre 60 dipendenti, 300 fiduciari, 1.100 aziende convenzionate, opera in tutt'Italia, anticipa due milioni in spese di gestione delle pratiche per gli assistiti, è l'unica società nazionale del settore ad aver raggiunto una solidità tale da diventare S.p.A" ha ricordato il dott. Trovò, fornendo i numeri di un 2019 positivo, non solo come fatturato: il Presidente ha ricordato, ad esempio, l'apertura delle sedi di Bari e Udine e l'ampliamento dell'attività ad altri servizi come Caf e successioni.

"Studio3A è un esempio della nostra capacità di fare impresa e laboriosità - ha detto il vice Governatore - Dovunque c'è un volano per l'economia, c'è un grande imprenditore veneto e una grande squadra alle spalle". Ma Forcolin è entrato anche nella preziosa attività della società, "Non è un compito agevole assistere un cittadino che affronta un momento di profondo disagio, ha subito una disgrazia, un grave danno, un'ingiustizia che meritano un risarcimento: persone con tante altre cose cui pensare che non gli aspetti legali, assicurativi o le complesse pratiche che si ritrovano a evadere. Perciò la sua presa in carico è un servizio fondamentale che richiede professionalità ma anche tatto, la capacità di relazionarsi con lui e la sua situazione: il rapporto umano" ha aggiunto il vicepresidente, esprimendo apprezzamenti per l'attività dello studio e per gli investimenti nella formazione dei dipendenti (1.500 ore in un anno) e sul piano tecnologico per agevolare il loro lavoro e la trasparenza verso gli assistiti.

"Anche in Regione si è avviato un percorso, specie nella sanità, per l'umanizzazione nei rapporti coi pazienti - ha concluso Forcolin - Avvicinare l'utente finale è essenziale, questo servizio di consulenza, supporto e presa in carico è ciò che più gratifica: oggi, con la tecnologia, la professionalità e la capacità manageriale che non mancano, la nuova frontiera è la valorizzazione del rapporto umano e delle proprie risorse. Noi lavoriamo anche per agevolare le politiche sul lavoro e la meritocrazia: oggi sono le persone a fare la differenza e con questi numeri Studio3A dimostra che la differenza la sta facendo. Complimenti a questa realtà veneta".

Chiave di lettura in linea con il futuro delineato dal dott. Trovò che ha parlato di "sostenibilità": non solo ambientale, completando il lavoro di "smaterializzazione" della carta e informatizzazione totale delle pratiche, "ma anche e soprattutto nel mettere sempre più gli assistiti al centro delle strategie e nel riversare sul territorio gli utili, perché il ritorno dell'attività sia condiviso da tutti gli stakeholder". La società sostiene in tutt'Italia numerose associazioni di volontariato, sociali, culturali e sportive: solo quest'ultime sono più di 25.



MEDIA

Studio3Abreakingnews



QUANDO I MEDIA CHIEDONO LA VERITÀ... STUDIO 3A RISPONDE

183



Il periodo metà novembre 2019-metà febbraio 2020 ha visto un'impennata dell'attività dello studio. Sono stati mesi decisivi per grandi processi (il delitto Mennella, la tragedia della Solfatara) o per la positiva chiusura di dolorose vicende come quella di Leonard Muca o Sandro Rossi, ma anche mesi in cui l'azienda è stata chiamata a supportare le vittime di nuovi gravi fatti, tra cui vari casi d'investimento pirata e infortuni sul lavoro. Un impegno documentato anche dalla carta stampata, che ha dedicato molto spazio a queste notizie e ai chiarimenti della società.

41



Stesso discorso per le tv, locali e nazionali, che hanno realizzato parecchi servizi sui casi seguiti dallo studio, nei Tg e negli spazi di approfondimento, intervistando anche gli esperti dell'azienda. Come per il caso Muca, che Moreno Morello ha portato su "Striscia la Notizia" coinvolgendo il presidente, dott. Ermes Trovò, o per l'odissea della famiglia Lombardozi, raccontata da Mi Manda Raitre, con l'intervento dell'Avv. Marco Frigo, o per varie vicende di mala sanità in Sicilia di cui si sono occupate le emittenti dell'Isola sentendo il consulente personale Salvatore Agosta.

483



L'incremento di uscite sui media di questo periodo si è registrato soprattutto in rete, nelle testate di informazione on line, sempre più "gettonate" dai cittadini che vogliono restare sempre aggiornati. Forse mai come in questo trimestre le news riguardanti Studio3A sono state "lanciate" dall'Ansa, la principale e più autorevole agenzia di stampa, a conferma dell'ormai ampiamente riconosciuta credibilità della società, e la presenza dell'azienda, non solo nei siti informativi locali ma anche nei portali dei principali quotidiani nazionali, è diventata una costante.

MORENO MORELLO "DENUNCIA" IL CASO MUCA

STRISCIA LA NOTIZIA, CANALE 5 - 29 NOVEMBRE 2019



Anche l'inviato del celebre Tg "caustico" di Mediaset ha preso a cuore il caso di mala assicurazione contro cui hanno dovuto lottare i familiari del giovane

trevigiano, deceduto come passeggero in un tragico incidente, e Studio3A, che li ha assistiti. Morello ha dedicato alla vicenda un servizio della sua rubrica di denuncia "Ti assicuro che non pago", intervistando il Presidente, dott. Ermes Trovò, che alla fine ha dato notizia dell'avvenuto risarcimento.

UN ITER SENZA... FONDO

MI MANDA RAITRE, RAI 3 - 13 FEBBRAIO 2020



Il noto programma di servizio della tv pubblica, in una puntata sul fenomeno dei mezzi non assicurati, ha raccontato l'odissea di Roberto e Diego Lombardozi, padre e figlio di Roma, investiti da un'auto pirata poi risultata

priva di assicurazione, con gravi postumi per il ragazzo. L'Avv. Frigo, responsabile Gestione Sinistri di Studio3A, che li assiste, ha illustrato le procedure farraginose per ottenere il risarcimento dal Fondo Vittime della Strada, che in sei anni ha liquidato solo un acconto.

ENNESIMO CASO DI MALA SANITÀ IN SICILIA

TG - VIDEO MEDITERRANEO - 22 GENNAIO 2020



Ha sconcertato tutti, media compresi, la vicenda dell'82enne di Modica andato all'ospedale per una caduta, fatto attendere 11 ore, visitato, dimesso e trovato

senza vita l'indomani, a casa, dal figlio. Il quale ha presentato esposto in Procura, che ha aperto un fascicolo, e si è rivolto a Studio3A, come un mese prima i genitori di un bimbo nato morto a Corleone. Sull'ennesimo caso di malpractice medica nell'isola Salvatore Agosta (Studio3A) è stato intervistato da diverse emittenti locali.

RACCOMANDATA LUMACA, APPALTO PERSO

TG, ALPAUNO - 1 FEBBRAIO 2020



Studio3A si occupa di ogni situazione dove vengano lesi i diritti, compresi quelli "postali". Il ritardo nella consegna della posta può comportare gravi danni,

come quello patito da una ditta di Alcamo (TP), che ha perso un appalto perché la Raccomandata 1 con la sua offerta non ha rispettato i tempi garantiti. Un caso trattato da giornali e tv, che hanno chiesto lumi ad Alessio Tarantino, consulente di Studio3A, a cui l'imprenditore danneggiato si è rivolto per essere risarcito.

ASSICURAZIONE CONDANNATA A RISARCIRE LA CICLISTA IL GAZZETTINO DI VENEZIA - 5 DICEMBRE 2019



La stampa ha dato spazio alla rilevante sentenza del giudice di Venezia che ha premiato la battaglia di Studio3A per una ciclista investita da una moto-

mente attraversava sulle strisce. L'assicurazione non voleva risarcirla perché non teneva la bici a mano, benché il centauro avesse ammesso di averla vista e procedesse a velocità sostenuta. Il tribunale ha riaffermato il principio che la violazione veniale è irrilevante quando la controparte ha l'esclusiva responsabilità del sinistro.

LA MAMMA DELL'OPERAIO PARTE CIVILE NEL PROCESSO IL QUOTIDIANO DEL SUD - 28 NOVEMBRE 2019



I media calabresi seguono con puntualità il procedimento in capo agli imputati di uno dei più gravi incidenti sul lavoro successi in regione, a Crotone,

con tre operai travolti dal crollo di un muro. La mamma di Dragos Petru Chriac è supportata da Studio3A e si è costituita parte civile.

CADE DA UNA SCALA, MUORE DOPO LA TAC L'UNIONE SARDA - 10 GENNAIO 2020



L'informazione sarda si è occupata della morte sospetta di un 74enne cagliaritano recatosi in ospedale per una banale caduta, curato per una

microfrattura ma spirato poche ore dopo. Studio3A è a fianco dei familiari e della Procura per fare luce sulle responsabilità dei sanitari.

IL CALCIO RICORDA LA CATASTROFE DI RIGOPIANO IL MESSAGGERO - 18 GENNAIO 2020



Non dimenticare e fare giustizia. È il messaggio, veicolato dai media, che la Lazio ha lanciato nel terzo anniversario della tragedia, con uno striscione in curva e invitando alla partita il superstite simbolo,

Giampaolo Matrone, e la figlia Gaia, seguiti da Studio3A.

INDAGATI I PITTARELLO PER L'ENNESIMA MORTE BIANCA IL MATTINO DI PADOVA - 23 GENNAIO 2020



Studio3A assiste i familiari delle vittime di tanti, troppi, infortuni sul lavoro. Tra i più recenti ha suscitato clamore quello costato la vita al padovano Gabriele Carraro, travolto da un camion nello stabilimento

della nota fabbrica di calzature: la Procura ne ha indagato i vertici.

TRIPPLICATI I RISARCIMENTI PER LA FAMIGLIA DI MARIARCA IL MATTINO DI NAPOLI - 13 DICEMBRE 2019



Ha avuto ampio risalto mediatico la sentenza di secondo grado sul femminicidio di Maria Archetta Mennella, la 38enne di Torre del Greco uccisa dall'ex marito

Antonio Ascione nella sua nuova casa di Musile di Piave. I giudici veneziani hanno respinto l'appello dell'assassino per una riduzione di pena, confermando i vent'anni di carcere inflitti in primo grado, e hanno invece accolto quello della parte civile triplicando i risarcimenti per i familiari della vittima, assistiti da Studio3A.

SACERDOTE SUL BANCO DEGLI IMPUTATI IL GIORNO - 11 DICEMBRE 2019



Ha destato particolare interesse la richiesta di rinvio a giudizio per un anziano sacerdote reo di aver investito in auto e

causato gravissime lesioni a una giovane manna di Rho che attraversava la strada sulle strisce pedonali, e che si è affidata a Studio3A. Ma la legge è uguale per tutti.

ENTRA NEL VIVO IL PROCESSO DELLA SOLFATARA IL MATTINO DI NAPOLI - 15 GENNAIO 2020



Mesi cruciali anche per il processo per la tragedia della Solfatarata di Pozzuoli costata la vita alla famiglia Carrer, i cui familiari, assistiti da Studio3A,

sono già stati risarciti: 7 amministratori della società che gestisce il sito sono stati rinviati a giudizio.

INVESTITA E UCCISA DOPO LA MESSA DA UN PIRATA LA STAMPA - 21 GENNAIO 2020



Negli ultimi mesi Studio3A ha tutelato le vittime di diversi casi di pirateria stradale. Tra i più gravi quello di un'anziana coppia di Novi Ligure, in Piemonte,

travolta sulle strisce davanti alla chiesa da un automobilista, poi identificato, che non si è fermato: la donna non ce l'ha fatta.

PATTEGGIA L'AUTOMOBILISTA CHE TRAVOLSE SANDRO ROSSI IL MESSAGGERO VENETO - 15 FEBBRAIO 2020



Il quotidiano friulano ragguaglia sul processo per la morte del motociclista, chiuso con la condanna a 16 mesi e la revoca della patente per l'automobilista che gli tagliò la strada. Dopo il risarcimento ottenuto da


Studio3A, un po' di giustizia anche penale per la moglie e la figlia.

LA STRUTTURA

Studio3Abreakingnews



LA SOLIDITÀ DI UN GRUPPO PER DARE VALORE AI DIRITTI

CRISTINA GIACOMETTI
RESP. AMMINISTRAZIONE GENERALEDOTT. ERMES TROVÒ
PRESIDENTEDANIELA VIVIANI
RESP. CONSULENZA PERSONALIDOTT. NICOLA DE BOSSI
RESP. UFFICIO RELAZIONI ESTERNEAVV. MARCO FRIGO
RESP. AREA LEGALE / GEST. SINISTRIFRONT OFFICE
DIREZIONE GENERALE - TORRE EVADOTT.SSA ROBERTA SECCHIN
VICE RESP. AREA LEGALE / GEST. SINISTRINADIA TOFFANO
VICE RESP. POINT ASSISTANTAREA TECNICA
DIREZIONE GENERALE - TORRE EVAMARCO PAPINI
RESP. INFORMATION TECHNOLOGYVALORE®
SPA

Valore è la prima Società per Azioni in Italia a operare nell'ambito delle responsabilità civili e penali, a tutela dei diritti dei cittadini: un traguardo reso possibile sia per le competenze e l'esperienza acquisite, sia per le capacità di investimento a beneficio dei propri assistiti. Valore Spa comprende cinque brand: Studio3A, 3A edizioni, RisarcimentoFacile.it, BlogGiuridico e 3A insieme.

STUDIO3A
DAMMO VALORE AI DIRITTI

Vent'anni di attività in ogni genere di sinistro: stradale, sul lavoro, mala sanità, danni ambientali... oltre 50 dipendenti e centinaia di fiduciari; percentuale di successi del 98% e di pratiche chiuse stragiudizialmente dell'83%; oltre un milione di euro investiti sulle varie posizioni, perché l'azienda lavora solo a risultato: Studio 3A è il partner ideale per ottenere giustizia e un giusto risarcimento.



LA SQUADRA (di direzione)

Studio3Abreakingnews



CHIAMATECI PER NOME...

Veronica Stefano Andrea Gicu Marco Christian Emanuele Olga Nicola Lorena Martina Marco Massimiliano Mario Sara Alessio Giuseppe Diego Salvatore Giancarlo Angelo Luigi Michele Armando Sabino Riccardo Ermes Marco Daniela Cris




LA STRUTTURA

Studio3Abreakingnews



L'ORGANIZZAZIONE AZIENDALE



Daniela Cristina Giacomo Arianna Roberta Micaela Andrea Alessandra Irene Andrea Jacopo Giulia Roberta Francesca Fabio Elisa Elisa Valentina Valeria Nadia Eva Ivie Gloria Anna Silvia Wanda Camilla Chiara Elisa Roberta Carol Massimo





I NOSTRI SERVIZI PLUS

Incidenti Stradali



STUDIO3A[®]
DIAMO VALORE AI DIRITTI

COME INTERVIENE STUDIO3A PER ARRIVARE AL RISARCIMENTO DEL DANNO.

- **Esamina** la dinamica del sinistro stradale.
- **Accerta** le responsabilità nell'incidente.
- **Quantifica** il danno e calcola il risarcimento dovuto con l'ausilio di periti e medici legali specializzati in tutte le discipline.
- **Tratta direttamente** con la compagnia di assicurazione per ottenere un congruo e giusto risarcimento nel minor tempo possibile.

Le compagnie di assicurazione hanno tutto l'interesse e sono preparate allo scopo di liquidare il meno possibile.

Per questo **Studio3A** con i suoi **oltre vent'anni di esperienza** nel settore del risarcimento danni può mettere in campo professionisti specializzati che conoscono bene:

- **Le modalità gestionali** delle compagnie assicurative
- **Le tempistiche** da rispettare nelle liquidazioni
- **I criteri** per una giusta valutazione del danno.

In questo modo **Studio3A** si è specializzato nella gestione degli incidenti stradali **GRAVI**, che hanno determinato pesanti lesioni o addirittura la morte delle persone coinvolte.



w w w . s t u d i o 3 a . n e t

Valore S.p.A.

Direzione Generale: Via Bruno Maderna 7 - 30174 Venezia
Tel: + 39 041 8622601 - E-mail: segreteria@studio3a.net

www.studio3a.net
N° Verde 800 09 02 10

VALORE[®]
SPA